



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

* * *

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TERZA SEZIONE PENALE

I Depositata in
I cancelleria
I oggi _____
I il Cancelliere
I _____
I _____
I fatta scheda
I _____
I il _____
I rilasciati n. _____
I estratti per
I _____ .

Il Tribunale, composto dai magistrati

Dr. Paolo GALLO presidente
Dr. ssa Elena ROCCI giudice
Dr. ssa Giulia MACCARI giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

1) [REDACTED], elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dei difensori di fiducia, Avv. ti Roberto SARANITI ed Enrica DI PAOLA del Foro di Torino,

LIBERO PRESENTE

(capi 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 61, 67, 81 e 84)

2) [REDACTED] difeso di fiducia dall'avv. Ferdinando FERRERO del Foro di Ivrea,

LIBERO PRESENTE

(capo 8)

3) [REDACTED] elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dei difensori di fiducia, Avv. ti Carlo CAVALLO e Matteo FERRIONE del Foro di Torino,

LIBERO ASSENTE

(capo 7)

██████████:

8. del reato di cui agli artt. 318 e 321 c.p. perché ██████████ in qualità di dipendente della Prefettura di Torino addetta all'Ufficio Armi ed Esplosivi e di segretaria della "Commissione Tecnica Territoriale sulle Sostanze Esplosivi" quindi di pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri e segnatamente per aver agevolato la società ██████████ - rappresentata da ██████████ nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Commissione "Tecnica Territoriale sulle Sostanze Esplosivi" -in relazione al rilascio della CPI per il deposito sito in Piverone (TO), ██████████ e al rilascio di varie autorizzazioni inerenti l'utilizzo di materie esplosivi, riceveva da ██████████ denaro o altra utilità e in particolare n. 4 pneumatici del valore complessivo di euro 300,00 circa per la autovettura a lei in uso Honda HRV ██████████. In Torino il 13.10.2017.

██████████-(nei cui confronti si procede separatamente), ██████████O (nei cui confronti si procede separatamente):

9. del reato di cui agli artt. 110 - 479 c.p. perché, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità: P██████████ di Presidente, ██████████ di segretaria e ██████████ di componente della Commissione "Tecnica Territoriale sulle Sostanze Esplosivi" (collegio perfetto), quindi di pubblici ufficiali, attestavano falsamente nel verbale di sopralluogo presso il Comune di ██████████ del 19.7.2017 per la verifica dell'idoneità per la accensione dei fuochi di artificio in occasione della festa patronale prevista per il 23.7.2017 la presenza al sopralluogo di ██████████. In ██████████ (TO), il 19.7.2017.

██████████

14. del reato di cui agli artt. 110, 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, ██████████ (titolare dell'impresa individuale ██████████ attiva dall'1.12.2015, con sede in Torino ██████████; oggetto sociale "altre attività di consulenza amministrativa", che collabora con le società ██████████ e ██████████, il quale chiedeva a ██████████ in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino, addetto al servizio scorte, il quale a sua volta faceva richiesta a ██████████ dipendente del Comune di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati dell'Anagrafe della Città di Torino, di effettuare un controllo sul conto del nominativo:

██████████

e così si introducevano abusivamente ovvero vi si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderli nel sistema informatico della Banca Dati dell'Anagrafe della Città di Torino, protetto da misure di sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema Anagrafe:

SOGGETTO	DATA RICERCA	FUNZIONE	CF UTENTE	COGNOME UTENTE	NOME UTENTE
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 14 giugno 2016.

16. del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, [redacted] titolare dell'impresa individuale [redacted] attiva dall'1.12.2015, con sede in Torino [redacted] oggetto sociale "altre attività di consulenza amministrativa" che collabora con le società [redacted] e [redacted] il quale chiedeva a [redacted] in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino, addetto al servizio scorte, il quale a sua volta faceva richiesta a [redacted] dipendente del Comune di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati dell'Anagrafe della Città di Torino, di effettuare un controllo sul conto dei nominativi:

[redacted]

e così si introducevano abusivamente ovvero vi si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderli nel sistema informatico della Banca Dati dell'Anagrafe della Città di Torino, protetto da misure di sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema Anagrafe:

SOGGETTO	DATA RICERCA	FUNZIONE	CF UTENTE	COGNOME UTENTE	NOME UTENTE
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 9 e 16 ottobre 2017.

17. del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 326 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, [REDACTED] in qualità di dipendente del Comune di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati dell'Anagrafe della Città di Torino e quindi di pubblico ufficiale, dopo aver effettuato l'accesso di cui al capo che precede comunicava gli esiti dell'interrogazione -informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, la cui diffusione comunque è vietata dalle norme sul diritto di accesso perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto- a [REDACTED], che gliene aveva fatto richiesta, il quale a sua volta li comunicava a [REDACTED].
In Torino il 9 e 16 ottobre 2017.

18. del reato di cui agli artt. 110, 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, [REDACTED] (titolare dell'impresa individuale [REDACTED] attiva dall'1.12.2015, con sede in Torino [REDACTED] oggetto sociale "altre attività di consulenza amministrativa" che collabora con le società [REDACTED] e [REDACTED], il quale chiedeva a [REDACTED], in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte, il quale a sua volta faceva richiesta a [REDACTED], dipendente del Comune di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati dell'Anagrafe della Città di Torino, di effettuare un controllo sul conto dei nominativi:

[REDACTED]

e così si introducevano abusivamente ovvero vi si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo nel sistema informatico della Banca Dati dell'Anagrafe della Città di Torino protetto da misure di sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema Anagrafe:

SOGGETTO	DATA RICERCA	FUNZIONE	CF UTENTE	COGNOME UTENTE	NOME UTENTE
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.
In Torino l'8 e 13 marzo 2018.

19. del reato di cui agli artt. 110 e 326 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, [REDACTED] in qualità di dipendente del Comune di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati dell'Anagrafe della Città

di Torino e quindi di pubblico ufficiale, dopo aver effettuato l'accesso di cui al capo che precede comunicava gli esiti dell'interrogazione -informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, la cui diffusione comunque è vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto- a [REDACTED], che gliene aveva fatto richiesta, il quale a sua volta li comunicava a [REDACTED].

In Torino l'8 e 13 marzo 2018.

[REDACTED]

20. del reato di cui agli artt. 110, 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, [REDACTED] in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte faceva richiesta a [REDACTED] dipendente del Comune di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati dell'Anagrafe della Città di Torino, di effettuare un controllo sul conto del nominativo:

[REDACTED]

e così si introducevano abusivamente ovvero vi si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo nel sistema informatico della Banca Dati dell'Anagrafe della Città di Torino protetto da misure di sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema Anagrafe:

SOGGETTO	DATA RICERCA	[REDACTED]	CF UTENTE	COGNOME UTENTE	NOME UTENTE
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 23 luglio 2018.

21. del reato di cui agli artt. 110 e 326 c.p. perché, in concorso tra loro, [REDACTED] in qualità di dipendente del Comune di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati dell'Anagrafe della Città di Torino e quindi di pubblico ufficiale, dopo aver effettuato l'accesso di cui al capo che precede comunicava gli esiti dell'interrogazione - informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, la cui diffusione comunque è vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto- a [REDACTED] che gliene aveva fatto richiesta.

In Torino 23 luglio 2018.

[REDACTED]:

22. del reato di cui agli artt. 110, 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, [REDACTED] dipendente del Comune di Torino la quale chiedeva a [REDACTED] in qualità di

Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte, che faceva richiesta al Sovr. [REDACTED] in servizio presso la Digos della Questura di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati ACI, di effettuare un controllo sul conto del nominativo:

[REDACTED]

così si introducevano abusivamente ovvero vi si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo nel sistema informatico della Banca Dati Aci protetto da misure di sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema Aci:

Cognome Cf	Nome	Data Nascita	Utenza	Identificativo Client	Data Ora	Servizio	Esito Visura
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] Assente

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 30 maggio 2017

23. del reato di cui all'art. 110 e 326 c.p. perché, in concorso tra loro, [REDACTED] appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Digos di Torino, e quindi pubblico ufficiale, dopo aver effettuato l'accesso di cui al capo che precede comunicava gli esiti dell'interrogazione - informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, la cui diffusione comunque è vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto- a [REDACTED] che gliene aveva fatto richiesta, il quale a sua volta li comunicava a [REDACTED]
In Torino 30 maggio 2017.

[REDACTED] (nei cui confronti si procede separatamente):

24. del reato di cui agli artt. 110, 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, [REDACTED] il quale chiedeva a [REDACTED] in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte, che faceva richiesta al Sovr. [REDACTED] in servizio presso la Digos della Questura di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati Aci di effettuare un controllo sul conto:

autovettura targata [REDACTED]

così si introducevano abusivamente ovvero vi si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo nel sistema informatico della Banca Dati Aci, protetto da misure di sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema Aci:

Tipo Veicolo	Targa	Utenza	Identificativo Client	Data e Ora	Servizio	Esito Visura
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]a

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 9 marzo 2016.

[REDACTED]:

26. del reato di cui agli artt. 110, 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, [REDACTED] in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte faceva richiesta al Sovr. [REDACTED] in servizio presso la Digos della Questura di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati SDI, di effettuare un controllo sul conto di:

[REDACTED]

e così si introducevano abusivamente ovvero vi si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo nel sistema informatico della Banca Dati SDI, protetto da misure di sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema SDI:

[REDACTED]: controllata alla banca dati SDI in data 20.10.2015 dalle ore 10.32.38 alle ore 10.39.59 dall'utente ced.interforze con Identificativo client [REDACTED] in uso ad [REDACTED].

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 20 ottobre 2015.

28. del reato di cui agli artt. 110, 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, [REDACTED] in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte faceva richiesta al Sovr. [REDACTED] in servizio presso la Digos della Questura di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati SDI, di effettuare un controllo sul conto di:

[REDACTED]

e così si introducevano abusivamente ovvero vi si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo nel sistema informatico della Banca Dati SDI, protetto da misure di

sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema SDI:

████████████████████; controllato alla banca dati SDI in data 12.7.2016 alle ore 13.33.12 dall'utente ced.interforze con Identificativo client ██████████ in uso ad ██████████;

████████████████████; controllato alla banca dati SDI in data 12.7.2016 alle ore 13.33.33 dall'utente ced.interforze con Identificativo client ██████████ in uso ad ██████████

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 12 luglio 2016.

33. del reato di cui agli artt. 110 e 326 c.p. perché, in concorso tra loro, ██████████ appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Digos di Torino, e quindi pubblico ufficiale, dopo aver effettuato l'accesso di cui al capo che precede comunicava gli esiti dell'interrogazione - informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, la cui diffusione comunque è vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto- a ██████████ che gliene aveva fatto richiesta.

In Torino 16 luglio 2016.

34. del reato di cui agli artt. 110, 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, ██████████ in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte faceva richiesta al Sovr. ██████████ in servizio presso la Digos della Questura di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati SDI, di effettuare un controllo sul conto di:

intestataro dell'utenza telefonica n. 3471801100;

e così si introducevano abusivamente, ovvero si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderli, nel sistema informatico della Banca Dati SDI, protetto da misure di sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema SDI:

████████████████████; controllato alla banca dati SDI in data 17.10.2016 alle ore 10.52.16 dall'utente ced.interforze con Identificativo client ██████████ in uso ad ██████████

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 17 ottobre 2016.

35. del reato di cui agli artt. 110 e 326 c.p. perché, in concorso tra loro, ██████████ appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Digos di Torino, e quindi pubblico ufficiale, dopo aver

effettuato l'accesso di cui al capo che precede comunicava gli esiti dell'interrogazione - informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, la cui diffusione comunque è vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto- a [REDACTED] che gliene aveva fatto richiesta.

In Torino 17 ottobre 2016.

36. del reato di cui agli artt. 110, 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, [REDACTED] in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte faceva richiesta al Sovr. [REDACTED] in servizio presso la Digos della Questura di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati ACI, di effettuare un controllo sul conto:

dell'autovettura targa [REDACTED];

e così si introducevano abusivamente, ovvero si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderli, nel sistema informatico della Banca Dati ACI, protetto da misure di sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema ACI:

Tipo Veicolo	Targa	Utenza	Identificativo Client	Data e Ora	Servizio	Esito Visura
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]a

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 28 aprile 2017.

37. del reato di cui agli artt. 110 e 326 c.p. perché, in concorso tra loro, [REDACTED] appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Digos di Torino, e quindi pubblico ufficiale, dopo aver effettuato l'accesso di cui al capo che precede comunicava gli esiti dell'interrogazione - informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, la cui diffusione comunque è vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto- a [REDACTED] che gliene aveva fatto richiesta.

In Torino il 28 aprile 2017.

38. del reato di cui agli artt. 110, 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, [REDACTED] in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte faceva richiesta al Sovr. [REDACTED] in servizio presso la Digos della Questura di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati SDI, di effettuare un controllo sul conto:

del nominativo di [REDACTED];

e così si introducevano abusivamente, ovvero si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderli, nel sistema informatico della Banca Dati SDI, protetto da misure di sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema SDI:

[REDACTED] nato a Torino il 9.2.1972; controllato alla banca dati SDI in data 21.7.2017 dalle ore 10.02.15 alle ore 10.05.05 dall'utente ced.interforze con Identificativo client [REDACTED] in uso ad [REDACTED].

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 21 luglio 2017.

39. del reato di cui agli artt. 110 e 326 c.p. perché, in concorso tra loro, [REDACTED] appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Digos di Torino, e quindi pubblico ufficiale, dopo aver effettuato l'accesso di cui al capo che precede comunicava gli esiti dell'interrogazione - informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, la cui diffusione comunque è vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto- a [REDACTED], che gliene aveva fatto richiesta.

In Torino il 21 luglio 2017.

40. del reato di cui agli artt. 110, 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, [REDACTED] in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte faceva richiesta al Sovr. [REDACTED] in servizio presso la Digos della Questura di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati SDI, di effettuare un controllo sul conto:

del nominativo di [REDACTED]

e così si introducevano abusivamente, ovvero si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderli, nel sistema informatico della Banca Dati SDI, protetto da misure di sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema SDI:

[REDACTED] controllata alla banca dati SDI in data 2.8.2017 alle ore 9.59.15 dall'utente ced.interforze con Identificativo client [REDACTED] in uso a [REDACTED] Giovanni.

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 2 agosto 2017.

41. del reato di cui agli artt. 110 e 326 c.p. perché, in concorso tra loro, [REDACTED] appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Digos di Torino, e quindi pubblico ufficiale, dopo aver

effettuato l'accesso di cui al capo che precede comunicava gli esiti dell'interrogazione - informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, la cui diffusione comunque è vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto- a [REDACTED] che gliene aveva fatto richiesta.

In Torino il 2 agosto 2017.

42. del reato di cui agli artt. 110, 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, [REDACTED] in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte faceva richiesta al Sovr. [REDACTED] in servizio presso la Digos della Questura di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati SDI, di effettuare un controllo sul conto:

del nominativo di [REDACTED]

e così si introducevano abusivamente, ovvero si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderli, nel sistema informatico della Banca Dati SDI, protetto da misure di sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema SDI:

[REDACTED]; controllata alla banca dati SDI in data 13.2.2018 dalle ore 11.49.47 alle ore 11.50.20 dall'utente ced.interforze con Identificativo client [REDACTED] in uso ad [REDACTED]

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 13 febbraio 2018.

43. del reato di cui agli artt. 110 e 326 c.p. perché, in concorso tra loro, [REDACTED] appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Digos di Torino, e quindi pubblico ufficiale, dopo aver effettuato l'accesso di cui al capo che precede comunicava gli esiti dell'interrogazione - informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, la cui diffusione comunque è vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto- a [REDACTED] che gliene aveva fatto richiesta.

In Torino il 13 febbraio 2018.

44. del reato di cui agli artt. 110, 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, [REDACTED] in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte faceva richiesta al Sovr. [REDACTED] in servizio presso la Digos della Questura di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati ACI, di effettuare un controllo sul conto:

della targa [REDACTED]

e così si introducevano abusivamente, ovvero si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderli, nel sistema informatico della Banca Dati ACI, protetto da misure di

sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema ACI:

Tipo Veicolo	Targa	Utenza	Identificativo Client	Data e Ora	Servizio	Esito Visura
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]a

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 3 aprile 2018.

45. del reato di cui agli artt. 110 e 326 c.p. perché, in concorso tra loro, [REDACTED] appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso la Digos di Torino, e quindi pubblico ufficiale, dopo aver effettuato l'accesso di cui al capo che precede comunicava gli esiti dell'interrogazione - informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, la cui diffusione comunque è vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto- a [REDACTED], che gliene aveva fatto richiesta.

In Torino il 3 aprile 2018.

[REDACTED] (nei cui confronti si procede separatamente):

46. del reato di cui agli artt. 110, 48, 81 cpv., 615 *ter* co. 1, co. 2 n. 1) e co. 3 c.p., perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, [REDACTED] in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte, su richiesta di [REDACTED] faceva richiesta -inducendolo in errore circa la legittimità del controllo- al Sovr. Capo [REDACTED] in servizio presso la Digos della Questura di Torino con mansioni che consentono l'accesso al sistema informatico della Banca dati ACI, di effettuare un controllo sul conto:

sulla titolarità di autovetture in capo a [REDACTED]

e così si introducevano abusivamente, ovvero si mantenevano contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderli, nel sistema informatico della Banca Dati ACI, protetto da misure di sicurezza, effettuando interrogazioni fuori dai limiti previsti dalle norme che ne regolano l'accesso e precisamente effettuando le seguenti interrogazioni e consultazioni del sistema ACI:

- [REDACTED] controllata la banca dati ACI in data 23.10.2017 alle ore 14.00.13 dall'utente ced.interforze con Identificativo client [REDACTED] in uso a [REDACTED]
- [REDACTED]; controllato presso la banca dati ACI in data 23.10.2017 alle ore 14.24.36 dall'utente ced.interforze con Identificativo client [REDACTED] in uso a [REDACTED]o.

Con le aggravanti del fatto commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o con abuso della qualità di operatore del sistema e riguardando i fatti sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine

pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

In Torino il 23 ottobre 2017.

██████████

47. del reato di cui agli artt. 110 e 319 c.p. perché, ██████████ in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte, e quindi di pubblico ufficiale, per compiere atti contrari ai doveri di ufficio e segnatamente per procurare in data 13.6.2016 a ██████████ un difensore di fiducia in relazione al proc. penale R.G.N.R. n. ██████████ e il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) commesso in Santena il 12.6.2016, riceveva denaro o altre utilità consistenti nell'assunzione -sollecitata dal ██████████ in data 14.6.2016- a tempo determinato e a più riprese, dal giugno 2016 all'ottobre 2017, del figlio ██████████ presso la panetteria di proprietà e gestita dal ██████████. In Torino fino all'ottobre 2017.

49. del reato di cui all'art. 72 Legge n. 121 del 1981 perché, in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino, addetto al servizio scorte, abbandonava la propria postazione, durante il servizio di scorta al Sostituto Procuratore dott. ██████████ con orario 07:00-13:00 presso il Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia", allontanandosi da detto luogo senza autorizzazione e per ragioni personali e non inerenti al servizio.

Con l'aggravante di aver fatto derivare dalla propria condotta l'interruzione del servizio. Commesso in Torino, in data 23 giugno 2016.

51. del reato di cui all'art. 72 Legge n. 121 del 1981 perché, in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino, addetto al servizio scorte, abbandonava la propria postazione, durante il servizio di scorta al Sostituto Procuratore dott. ██████████ con orario 07:00-13:00 presso il Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia", allontanandosi da detto luogo senza autorizzazione e per ragioni personali e non inerenti al servizio.

Con l'aggravante di aver fatto derivare dalla propria condotta l'interruzione del servizio. Commesso in Torino in data 23 marzo 2017.

61. del reato di cui all'art. 319 c.p. perché, in qualità di Sovr. Capo della Polizia di Stato addetto al servizio scorte della Questura di Torino, e quindi di pubblico ufficiale, riceveva da ██████████ titolare della carrozzeria ██████████ e da ██████████ gestore del locale denominato "██████████", denaro o altra utilità, e precisamente l'utilizzo di alcune autovetture che erano nella disponibilità di ██████████

██████████, nonché la somma di euro 10.000,00 tramite bonifico ed euro 3.000,00 in contanti per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, e precisamente per agevolare l'esito favorevole e rapido della pratica relativa all'emissione di due permessi di soggiorno a favore di ██████████ genitori di ██████████ -permessi di soggiorno che erano già stati oggetto di diniego dal competente ufficio per mancanza del requisito reddituale- e precisamente per accompagnarli personalmente presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Torino (sito in Torino, corso Verona n. 4), nel garantire loro di non farli aspettare, facendo saltare loro la coda, e agevolare la trattazione celere della pratica, nonché nel garantire la sua attivazione per l'immediato rilascio del permesso di soggiorno a favore di ██████████

In Torino, da marzo a maggio 2016.

████████████████████

62. del reato di cui agli artt. 110, 321 c.p. perché, in concorso tra loro, davano a ██████████ Davide, per compiere gli atti contrari ai doveri d'ufficio indicati nel capo che precede, denaro o altre utilità consistite nella messa a disposizione di alcune autovetture che erano nella disponibilità di ██████████, nonché la somma di euro 13.000,00 quale pagamento anticipato da parte di ██████████ del risarcimento relativo al finto sinistro descritto nel capo n. 60).
In Torino da marzo a maggio 2016.

██████████:

67. del reato di cui all'art. 319 c.p. perché, in qualità di Sovr. della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino addetto al servizio scorte, e quindi di pubblico ufficiale, riceveva da ██████████ imprenditore, la promessa di denaro o altra utilità consistenti precisamente in alcune bottiglie di champagne e nella attivazione per far entrare gratuitamente la figlia di ██████████ presso alcuni locali torinesi quali le discoteche "██████████" per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio e precisamente per mettersi a disposizione dell'imprenditore e sollecitare l'invio di personale della Guardia di Finanza e della Questura di Torino -Polizia amministrativa- per effettuare verifiche presso un locale/ristorante allo stato non identificato, concorrente di ██████████.
In Torino tra il 20 e 30 dicembre 2015.

██████████:

68. del reato di cui all'art. 321 c.p. perché dava a ██████████ er compiere gli atti contrari ai doveri d'ufficio indicati nel capo che precede, denaro o altre utilità consistite nella promessa di bottiglie di champagne nonché nella attivazione per far entrare gratuitamente la figlia di ██████████ presso alcuni locali torinesi quali le discoteche "██████████".
In Torino tra il 20 e 30 dicembre 2015.

██████████:

81. del reato di cui all'art. 319 c.p. perché, in qualità di Sovr. Capo della Polizia di Stato addetto al servizio scorte della Questura di Torino, e quindi di pubblico ufficiale, riceveva denaro o altro vantaggio patrimoniale, in particolare numerosi capi di abbigliamento per sé e per i suoi familiari, da parte di ██████████ commerciante, per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio, e precisamente prometteva di attivarsi per indirizzare la assegnazione del procedimento originato dalla denuncia/querela in fase di presentazione da ██████████ a un Pubblico Ministero presso la Procura di Torino di sua conoscenza non specificato.
In Torino nel maggio 2016.

84. del reato di cui all'art. 319 c.p. perché, in qualità di Sovr. Capo della Polizia di Stato addetto al servizio scorte della Questura di Torino, e quindi di pubblico ufficiale, riceveva denaro o altra utilità da ██████████ consistenti nel pagamento di una cena presso il ristorante "██████████" in Cambiano nonché una promessa di lavoro presso lo studio Legale dell'Avv. ██████████ a favore di ██████████ compagna del ██████████, per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio e precisamente per acquisire informazioni e poi riferire a ██████████ circa eventuali procedimenti penali a suo carico pendenti presso la Procura della Repubblica di Torino.
In Torino nel febbraio - giugno 2016.

██████████

85. del reato di cui all'art. 321 c.p. perché dava a ██████████, per compiere gli atti contrari ai doveri d'ufficio indicati nel capo che precede, denaro o altri vantaggi consistenti nel pagamento di una cena presso il ristorante "██████████" in Cambiano nonché una promessa di lavoro presso lo studio Legale dell'avv. ██████████ a favore di ██████████, compagna del ██████████

In Torino nel febbraio - giugno 2016.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali delle udienze del 15 gennaio, 12 e 19 febbraio e 12 marzo 2025 e note scritte depositate.

MOTIVAZIONE

A) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si è proceduto con rito ordinario in forza di decreto dispositivo del giudizio emesso dal G.U.P. di questo tribunale in data 1° marzo 2022 nei confronti di ventidue imputati. Era in allora presente anche una parte civile (=TUA Assicurazioni).

Il giudizio ha avuto poi uno svolgimento particolarmente tormentato: sia per gli interventi delle giurisdizioni superiori, sia per i sopravvenuti mutamenti legislativi, sia infine per il progressivo maturare della prescrizione, la presente sentenza concerne solo tredici degli originari imputati e le imputazioni superstiti sono circa la metà di quelle iniziali.

Prima di trattare il merito della causa si ritiene doveroso fornire un ragguaglio del percorso dibattimentale indicando sinteticamente, udienza per udienza, gli accadimenti che lo hanno connotato.

19 luglio 2022: udienza dedicata all'accertamento della costituzione delle parti; è stata dichiarata la nullità della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare relativamente all'imputata ██████████, con regressione del procedimento a lei relativo. La successiva udienza (originariamente fissata al 3 novembre 2022) è stata rinviata a causa del trasferimento di uno dei componenti del collegio;

3 febbraio 2023: interamente dedicata alla proposizione e illustrazione di numerose questioni preliminari -tra cui diverse eccezioni di incompetenza per territorio- da parte delle difese degli imputati;

27 aprile 2023: riunita la posizione ██████████ (per la quale si era nel frattempo ritualmente espletata l'udienza preliminare), hanno avuto luogo la proposizione delle ultime questioni preliminari da parte delle difese degli imputati e le repliche di P.M. e parte civile; in esito a tale udienza, ritenendo assolutamente pregiudiziali a qualsiasi altra decisione le questioni di incompetenza territoriale, il collegio -avvalendosi dell'istituto di cui all'art. 24 bis c.p.p., di recente introduzione- ha pronunciato ordinanza con cui ha rimesso alla Corte di Cassazione la decisione su dette questioni relativamente ai capi 2), 3), 4), 5), 12) e 13);

27 ottobre 2023: intervenuta *medio tempore* la decisione della Corte di Cassazione sulle questioni di competenza territoriale (=sentenza n. 40715 del 15.9 / 5.10.2023), il collegio ha stralciato le imputazioni di cui ai capi 2), 3), 4), 5), 12) e 13) -per tutti gli imputati cui esse

erano ascritte- ordinando la trasmissione degli atti *in parte qua* alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e rinviando a una successiva udienza per la decisione sulle restanti questioni preliminari e le eventuali ulteriori richieste delle parti;

15 dicembre 2023: il collegio ha *in primis* dato lettura dell'ordinanza con cui ha respinto tutte le restanti eccezioni e richieste preliminari delle parti. A questo punto si è posto un ulteriore problema: il Senato della Repubblica aveva infatti presentato, nei confronti della Procura della Repubblica e del G.I.P./G.U.P. del tribunale di Torino, un ricorso per conflitto di attribuzioni, denunciando la lesione delle prerogative parlamentari dell'imputato [REDACTED] -già senatore della repubblica- in sede di disposizione/effettuazione/acquisizione/utilizzazione di intercettazioni telefoniche e messaggi *WhatsApp* coinvolgenti il predetto parlamentare. Con l'atto di proposizione del conflitto il Senato della Repubblica aveva chiesto che la Corte Costituzionale intervenisse direttamente nel presente processo annullando -limitatamente alla posizione dell'ex parlamentare- la richiesta e il conseguente decreto di rinvio a giudizio. Dopo la parziale trasmissione degli atti per competenza alla Procura di Roma, l'unica imputazione che residuava nei confronti dell'[REDACTED] era quella di cui al capo 1) (peraltro ormai estinta per prescrizione). Questo collegio ha perciò deciso di stralciare gli atti relativi a detto capo (che era ascritto non solo all'[REDACTED] ma anche agli imputati [REDACTED]) in attesa delle decisioni della Corte Costituzionale (il procedimento stralciato reca il n. [REDACTED] R.G. Dibattimento).

L'udienza è poi proseguita con una richiesta -presentata dal P.M. con il consenso delle difese di tutti gli imputati interessati- di proscioglimento anticipato ex art. 469 c.p.p. relativamente alle imputazioni sub 15, 25, 27, 29, 31, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 73, 74, 75, 77 e 86: reati tutti estinti per prescrizione. Subito dopo il tribunale, ordinato lo stralcio degli atti relativi alle predette imputazioni, ha pronunciato sentenza dichiarativa dell'estinzione dei reati (ciò ha segnato, tra l'altro, l'"uscita di scena" della parte civile TUA Assicurazioni, che era costituita in causa per una delle imputazioni stralciate).

A quel punto si è aperto il dibattimento, dandosi per letto il (residuo) capo d'imputazione, e le parti sono state invitate a proporre tutte le rispettive istanze istruttorie con la sola eccezione di quelle concernenti le intercettazioni telefoniche (che, per quanto sopra accennato, costituivano un "punto nevralgico" del processo), da riservarsi a successiva udienza;

13 febbraio 2024: intervenuto *medio tempore* (in data 28 dicembre 2023) il deposito della sentenza della Corte Costituzionale risolutiva del conflitto di attribuzioni cui si è accennato sopra (sentenza n. 227 del 2023), questo collegio ha preso atto che con tale pronuncia erano stati annullati la richiesta e il decreto di rinvio a giudizio nei confronti del (solo) imputato [REDACTED]. Pertanto nell'ambito del procedimento [REDACTED] R.G. Dibattimento -che come detto concerneva gli imputati [REDACTED] per il capo 1)- è stato eseguito un ulteriore stralcio, relativo alla posizione dell'E [REDACTED], con restituzione degli atti al P.M. Per gli altri due imputati, e sempre per il solo capo 1), è stata invece pronunciata sentenza ex art. 469 c.p.p. dichiarativa dell'intervenuta prescrizione.

Quanto al procedimento principale, invece, le parti hanno completato le loro richieste istruttorie: queste sono sostanzialmente consistite in una lunga serie di eccezioni di nullità/inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche di cui il P.M. aveva chiesto la trascrizione;

7 marzo 2024: il tribunale ha *in primis* dato lettura dell'ordinanza in materia di prove con la quale, in sintesi, ha dichiarato valide e utilizzabili tutte le conversazioni intercettate indicate dalle parti -con la sola eccezione di quelle relative al capo 70, che per i limiti edittali di pena non consente quel mezzo di prova- e ha ammesso tutte le restanti prove documentali e orali,

salva la riduzione di alcune liste testimoniali irrilevanti o sovrabbondanti. Subito dopo ha conferito al perito dr. ssa Laura BOSCO l'incarico per la trascrizione delle conversazioni;

29 marzo 2024: si è dovuto prendere atto di un ulteriore fatto nuovo: il T. Col. [REDACTED], fondamentale teste d'accusa (=era uno dei due soli testi indicati dal P.M., ed era chiamato a deporre su tutti i capi d'imputazione) era impedito a presenziare per gravi ragioni di salute di non breve risoluzione. Il P.M. ha chiesto pertanto di sostituirlo con il brig. [REDACTED], coautore delle indagini. Disattendendo le inattese opposizioni delle difese di molti imputati, questo tribunale ha ordinato che il brig. [REDACTED] deponesse in luogo del col. [REDACTED], rinviando a successiva udienza per l'inizio della testimonianza;

19 aprile 2024: esame del teste [REDACTED] al termine dell'udienza il P.M. ha materialmente depositato copiosa documentazione, e le difese degli imputati sono state autorizzate a presentare eventuali opposizioni nel prosieguo del processo;

16 maggio 2024: è stato completato l'esame, il controesame e il ri-esame del teste SECHI; in coda, la difesa [REDACTED] ha formulato e illustrato le sue opposizioni ad alcuni dei documenti depositati dal P.M. in data 19.4.2024;

28 maggio 2024: ulteriori opposizioni alle produzioni del P.M. da parte delle difese degli imputati [REDACTED]; repliche del P.M.;

4 luglio 2024: data lettura dell'ordinanza che, decidendo sulle opposizioni delle difese, ha analiticamente precisato quali documenti dovevano intendersi acquisiti e utilizzabili per la decisione, è stato esaminato il secondo e ultimo teste della pubblica accusa, Lgt. [REDACTED]. Al termine dell'escussione le difese degli imputati [REDACTED] hanno chiesto il proscioglimento immediato dei loro assistiti dal reato di cui al capo 10), non sussistendo prove a loro carico. Stralciata la relativa posizione, questo collegio ha emesso sentenza ex art. 129 comma 1 c.p.p. Ha poi rinviato la causa per assumere l'esame degli imputati che intendessero sottoporvisi;

13 settembre 2024: esaminato brevemente il perito trascrittore dr. ssa [REDACTED] che ha confermato l'elaborato in atti, è stata poi disposta dal collegio, su richiesta del P.M., la distruzione delle conversazioni oggetto di intercettazione delle quali la Corte Costituzionale, con la sopra citata sentenza 227/2023, aveva dichiarato l'illegittimità. Nel frattempo, peraltro, era intervenuto un altro fatto nuovo: l'entrata in vigore della legge 9 agosto 2024 n. 114 che ha abrogato l'art. 323 c.p. e ridefinito gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 346 bis c.p. Per entrambi tali titoli di reato le difese degli imputati hanno chiesto emettersi sentenze di immediato proscioglimento "perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato". Il tribunale ha perciò invitato il P.M. a concludere immediatamente in ordine alle (meno problematiche) ipotesi di cui all'art. 323 c.p. (=capi 11 e 76), e all'udienza successiva per le ipotesi di cui all'art. 346 bis c.p. (=capi 58, 59, 70 e 73). Subito dopo, stralciate le posizioni degli imputati [REDACTED] relativamente ai delitti di abuso d'ufficio sub 11 e 76, ha pronunciato sentenza di proscioglimento dei predetti. Infine l'imputato [REDACTED] ha reso spontanee dichiarazioni e il difensore dell'imputato [REDACTED] ha depositato dichiarazioni scritte del suo assistito;

24 settembre 2024: il P.M. si è associato alla richiesta di proscioglimento degli imputati del delitto di traffico di influenze illecite (= [REDACTED]; capi

58, 59, 70 e 83) e il collegio, stralciate le relative posizioni, ha pronunciato sentenza ex art. 129 c.p.p.

Si è poi sottoposta a esame l'imputata [REDACTED] mentre tutti i restanti imputati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'imputato [REDACTED] ha depositato dichiarazioni scritte.

E' poi iniziato l'esame dei testi a difesa con l'escussione di [REDACTED]

Sono stati infine acquisiti ex art. 513 c.p.p. i verbali degli interrogatori resi nel corso delle indagini preliminari dagli imputati [REDACTED]

24 ottobre 2024: in apertura il collegio ha informato le parti di un'istanza scritta di perizia informatica che *medio tempore* era stata depositata dalle difese [REDACTED]. Raccolto il parere (contrario) del P.M., il tribunale si è riservato di decidere all'udienza successiva.

Sono stati poi esaminati due testimoni assistiti indicati [REDACTED];

12 novembre 2024: data lettura dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di perizia di cui sopra, si è proceduto all'esame dei testi [REDACTED];

l'imputato [REDACTED] ha depositato dichiarazioni scritte;

26 novembre 2024: testi a difesa [REDACTED]

13 dicembre 2024: si è conclusa l'istruttoria dibattimentale con l'esame del teste a difesa [REDACTED] e la reiezione di un'istanza ex art. 507 c.p.p. della difesa [REDACTED] indicati gli atti utilizzabili per la decisione, l'udienza è stata aggiornata per la discussione delle parti;

15 gennaio, 12 e 19 febbraio, 26 marzo 2025: discussione finale, camera di consiglio e pubblicazione della presente decisione mediante lettura del dispositivo.

* * *

Le imputazioni rimaste dopo le vicende processuali sin qui descritte possono essere agevolmente suddivise in tre gruppi ben definiti:

1) illeciti relativi al funzionamento di due distinte commissioni amministrative: la Commissione Tecnica Territoriale sulle Sostanze Esplosive e la Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, entrambe istituite presso la Prefettura di Torino (capi 6, 7, 8 e 9; imputati [REDACTED])

2) accessi abusivi a sistemi informatici e rivelazioni di segreti d'ufficio ascritti a [REDACTED] Davide e ai correi [REDACTED] (capi da 14 a 46, esclusi quelli precedentemente stralciati e giudicati);

3) specifiche imputazioni di corruzione propria elevate nei confronti di [REDACTED] e dei coimputati [REDACTED] (capi 47, 61-62, 67-68, 81, 84-85; a carico del [REDACTED] vi sono anche due marginali imputazioni per il reato di "abbandono di posto" ex art. 72 l. 121/1981: capi 49 e 51, entrambi estinti per prescrizione, sui quali non si tornerà più).

servizio. ... Molte volte quando arriva la persona che rappresenta l'ente non sappiamo chi è, può essere uno o può essere l'altro".

Non è perciò possibile indicare come fosse composta la commissione territoriale di Torino negli anni 2016 / 2018 (*id est* il periodo rilevante per il presente processo), perché la composizione poteva variare da seduta a seduta; la documentazione prodotta dal P.M. permette però di sapere come fosse composta la commissione in occasione dell'episodio più significativo, quello riguardante il concerto di Tiziano FERRO del **21 giugno 2017**. La commissione che si riunì in quel caso era così composta:

- 1) presidente: il già menzionato funzionario di Prefettura dr. [REDACTED]
- 2) Polizia di Stato: Isp. [REDACTED]
- 3) Arma dei Carabinieri: maresciallo [REDACTED];
- 4) Vigili del Fuoco: l'imputato [REDACTED]
- 5) Settore Minerale della Regione Piemonte: Ing. [REDACTED]

Quelle testè menzionate erano le persone fisiche **titolari del potere di formare ed esprimere il giudizio della commissione**, che come tali rivestivano senza alcun dubbio la qualità di pubblici ufficiali ex art. 357 c.p. Ma il quadro non sarebbe completo se non si desse conto della presenza anche di una sesta persona con funzioni di **segretaria** della commissione: l'imputata [REDACTED].

Sul suo ruolo, e sulla conseguente qualità giuridica, è necessario qualche ulteriore rilievo: la commissione aveva sede in Prefettura, dove erano ubicati gli uffici, le dotazioni informatiche, tutta la documentazione cartacea ecc. I componenti, invece, erano dislocati nei loro uffici di appartenenza, e si recavano in Prefettura solo in occasione delle riunioni. Ne discende che l'organizzazione concreta del lavoro (=acquisizione dei documenti necessari, fissazione del giorno e dell'ora delle riunioni, convocazione dei membri ecc.) era interamente nelle mani della segretaria [REDACTED]. Per un'efficace descrizione di questa situazione si veda, ad esempio, la deposizione dell'Isp. [REDACTED] all'udienza del 12.11.2024 (pagg. 28 e segg. della trascrizione): le riunioni della commissione si svolgevano nella stanza della [REDACTED] (pag. 34), la quale non solo provvedeva alla convocazione dei membri (pag. 29) ma stabiliva anche, di sua iniziativa, tempo e luogo dei necessari sopralluoghi (pag. 39).

Si dirà, forse, che con tutto questo non si va oltre un ruolo di programmazione -per quanto autonoma e rilevante- dell'attività di un organo collegiale, senza poteri autoritativi: la [REDACTED] sarebbe dunque soltanto un'incaricata di pubblico servizio ex art. 358 c.p., ed eventuali sue condotte corruttive sarebbero sanzionabili non già ex artt. 318-319 c.p., ma solo con le più lievi pene dell'art. 320 c.p. Così, tuttavia, non è, perché la [REDACTED] era titolare anche del fondamentale **potere di verbalizzazione delle sedute della commissione: un potere di tipo certificativo**, dunque, che fa anche di questa imputata un pubblico ufficiale a norma dell'art. 357 comma 2 c.p.

* * *

Per gli imprenditori del settore dello spettacolo (e per il presente processo) assume poi specifico rilievo anche una seconda commissione, la "**Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo**". Essa è prevista dagli artt. 80 del T.U.L.P.S. e 141 - 142 del relativo regolamento, e ha funzioni di vigilanza "*sulle condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali o impianti di pubblico spettacolo*" (così l'art. 141 comma 1 lett. b del Regolamento di Pubblica Sicurezza). Come si vede, trattasi di competenze simili a quelle della commissione sulle sostanze esplosive, la quale però presenta un tratto di specialità perché si occupa in particolare di armi ed esplosivi.

La commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo esiste in ogni comune, ma vi è anche una Commissione Provinciale -istituita essa pure presso la Prefettura- per la vigilanza sugli impianti di maggiori dimensioni o di funzionamento particolarmente sofisticato (v. art. 142 ult. comma del Regolamento di P.S.: sale cinematografiche e teatrali, locali con più di 5.000 posti, attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche e altri).

L'art. 142 testè citato, al secondo comma, stabilisce anche quale sia la **composizione** della Commissione Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; rinviandosi al testo della norma per non appesantire troppo la trattazione, sarà qui sufficiente dire che anche questo organismo collegiale, al pari della già trattata commissione per le sostanze esplodenti, è presieduto dal Prefetto (o da un suo vicario) e comprende necessariamente, tra gli altri, anche un **funzionario del corpo dei Vigili del Fuoco**.

Viene così in rilievo, per la seconda volta, la figura dell'imputato [REDACTED] che nel periodo che qui interessa fu componente non solo della commissione territoriale sulle materie esplodenti, ma anche di questa seconda commissione: si tratta di un dato pacifico, affermato espressamente -ad esempio- dall'imputato [REDACTED] nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. e alla P.G. in data 23.3.2018 (di cui si è data lettura ex art. 513 c.p.p.: si veda in particolare la trascrizione integrale dell'atto). [REDACTED] era l'amministratore di due società - [REDACTED] e [REDACTED] v. visure CCIAA in atti- che si occupavano dell'organizzazione e realizzazione di concerti in Torino; sollecitato a rievocare le dazioni di omaggi ai membri delle commissioni, egli ha dichiarato (pag. 153 trascrizione cit.):

P.G.: "Cioè, [REDACTED] ma adesso perchè [REDACTED] è sempre...
[REDACTED]: "sì, sì, certo."

P.G.: "fa parte della commissione..."

[REDACTED]: "**La vigilanza, la commissione di vigilanza, quando viene, a un certo punto si stacca uno, va da [REDACTED] (collaboratore del [REDACTED], n.d.r.) e dice: "I biglietti per la commissione dove sono?" Questa è la formula, ecco, detta molto sinceramente.**"

* * *

Si può dunque concludere che per questo gruppo di imputazioni (=capi da 6 a 9) vengono in rilievo due pubblici ufficiali: l'imputato [REDACTED] [REDACTED] -componente sia della commissione tecnica territoriale sulle sostanze esplodenti, sia della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo- e l'imputata [REDACTED] [REDACTED], segretaria della commissione tecnica territoriale sulle sostanze esplodenti.

Con la sola eccezione del capo 9 (=un'ipotesi di falso in atto pubblico), ai due menzionati pubblici ufficiali sono mossi (=capi 6, 7 e 8 della rubrica) tre distinti addebiti di quella che un tempo era chiamata "corruzione impropria": si ipotizza cioè che i privati di volta in volta interessati (=gli imputati [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] per i capi 6 e 7, l'imputato [REDACTED] per il capo 8) abbiano corrisposto ai predetti pubblici ufficiali, su richiesta di questi ultimi, svariate utilità (biglietti omaggio per concerti o spettacoli circensi, la promessa di assunzione di una parente, quattro pneumatici per auto) per compensare l'esercizio delle pubbliche funzioni. Va subito sgombrato il campo da un possibile equivoco: benchè nei tre capi d'accusa si legga che i pubblici ufficiali avrebbero "agevolato" alcune società private, non si ipotizza mai che tali "agevolazioni" siano state **contrarie** ai doveri d'ufficio. L'imputazione è sempre e solo quella di cui all'art. 318 c.p., e cioè corruzione per atti d'ufficio: in pratica, il cercar di trarre vantaggi indebiti dall'esercizio delle funzioni.

Prima di ricostruire e valutare i fatti è necessario esporre brevemente quale sia il quadro normativo vigente riguardo al delicatissimo tema dei donativi ai pubblici dipendenti: solo dopo avere stabilito quale sia il “dover essere”, infatti, si potrà rettamente apprezzare il disvalore delle condotte che il presente procedimento ha fatto emergere.

2) Sui donativi ai pubblici dipendenti. I dati normativi. Sulla corrispettività (vietata) tra donativi ed esercizio di pubbliche funzioni.

Nel tardo impero romano, e poi per molti secoli a venire, la regola fu quella della *sportula*: il privato che chiedeva un provvedimento amministrativo era tenuto a consegnare al pubblico funzionario un compenso in danaro o in natura. Il provvedimento amministrativo, infatti, non era oggetto di un diritto del cittadino, ma di una graziosa concessione fatta dal funzionario imperiale al suddito, che era perciò tenuto a sdebitarsi.

Una lunga evoluzione storico-politica ha portato oggi a una completa inversione di prospettiva: secondo l’art. 98 della nostra costituzione “i pubblici impiegati sono **al servizio esclusivo della nazione**” e i loro obiettivi primari devono essere il buon andamento e l’imparzialità (art. 97) senza che possa residuare spazio alcuno per pratiche comportamentali finalizzate al lucro personale; i pubblici funzionari sono retribuiti per la loro attività esclusivamente dallo stato (o dagli altri enti pubblici), e devono astenersi dal richiedere o accettare denaro o altre utilità dai privati fruitori dei servizi.

I ricordati principi costituzionali hanno trovato specificazione in norme di rango inferiore. Viene in rilievo, in primo luogo, l’art. 54 del D. Lgs. 165 del 2001, secondo cui:

“1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.

...

3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento... è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile...”

Il Governo è dunque **delegato** ad emanare un “codice di comportamento” che -per riprendere nozioni di diritto costituzionale- ha natura di “regolamento delegato” o “autorizzato”: le sue norme hanno pertanto rango legislativo.

Il regolamento in questione è stato emanato con **D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013**, il cui **articolo 14** disciplina in dettaglio proprio la materia che qui interessa. Esso è impostato sulla fondamentale distinzione tra

a) il pubblico dipendente che **chiede** espressamente **-o sollecita in altro modo-** la consegna di un donativo;

b) il pubblico dipendente che semplicemente **accetta** un donativo spontaneamente fattogli dal privato.

Nel presente processo, come si vedrà, viene in rilievo sempre e solo la prima ipotesi: sia il  sia la  sono infatti accusati di avere **richiesto** i donativi.

Il primo comma del citato art. 14 stabilisce che:

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.”

E' il principio fondamentale: è **vietato** che **il dipendente pubblico chieda** o in altro modo **solleciti** un donativo, ed è **vietato anche se il donativo è in concreto destinato a un beneficiario finale diverso dal richiedente** (si tratta di un punto specificamente rilevante nel presente processo).

Il comma 2 sembra aprire qualche crepa nel principio generale:

“2. ... (omissis: si riferisce al caso della accettazione e non della richiesta) ...

In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possono trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.”

Se -come è chiaramente stabilito al primo comma- al pubblico dipendente è vietato *tout court* chiedere regali, perchè specificare che è vietato chiedere regali ai soggetti destinatari dell'attività del pubblico ufficiale?

E' comunque indiscutibile che per il pubblico dipendente **esiste un divieto rafforzato (“in ogni caso”) di chiedere regali ai privati interessati alla sua attività.**

Ad avviso di questo collegio ciò dovrebbe imporre una radicale revisione critica (=in senso abrogativo) di tutte quelle norme amministrative interne e -sul versante opposto- di quelle *policy* aziendali che invece prevedono e consentono che i privati consegnino omaggi ai pubblici ufficiali chiamati a rilasciare pareri o autorizzazioni nei loro confronti: il caso più vistoso emerso nel presente processo è quello dei Vigili del Fuoco rispetto alla materia dei pubblici spettacoli: un'abitudine che -alla stregua delle precise disposizioni sopra richiamate- dovrebbe semplicemente cessare.

L'ultimo livello di tutela normativa è costituito dallo strumento penale, volto a colpire quei donativi che **siano il corrispettivo dell'attività istituzionale** del pubblico dipendente.

Va infatti evitato nel modo più assoluto l'atteggiamento di stampo medievale per cui il privato consegna delle utilità a un pubblico dipendente al fine di ottenere il suo favore, la sua condiscendenza, la sua disponibilità nelle quotidiane relazioni d'ufficio. A tale scopo l'art. 318 c.p. punisce *“il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa”*.

Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito che con la dizione *“per l'esercizio delle funzioni”* il codice penale intende punire **tutte** le dazioni o promesse indebite: sia quelle che servono a ottenere un atto futuro del pubblico ufficiale (“per” con valore finale), sia quelle che servono a compensare un atto già adottato (“per” con valore causale).

3) Le singole imputazioni. Il concerto di Tiziano FERRO del 21 giugno 2017 e altri concerti (capi 6 e 7).

Ciò che accadde in occasione del concerto di Tiziano FERRO del 21 giugno 2017 può essere ricostruito grazie ai documenti prodotti dal P.M. (nn. 7 e seguenti del gruppo relativo ai capi

6-9) e ai risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite (compendiati in apposito elaborato trascrittivo).

In data 26 maggio 2017 [redacted] [redacted], legale rappresentante della [redacted] s.r.l., presentò alla Questura di Torino un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione ad accendere artifici pirotecnici teatrali all'interno dello Stadio Olimpico "Grande Torino" in occasione del concerto di Tiziano FERRO che era ivi programmato per il successivo 21 giugno 2017.

Gli artifici pirotecnici di cui si occupava la [redacted] [redacted] erano solo una parte della complessiva messa in scena allestita o fatta allestire dagli organizzatori del concerto, gli imputati [redacted] [redacted] e [redacted] [redacted].

Al fine di provvedere sull'istanza del [redacted], la Questura chiese il parere della Commissione Tecnica Territoriale per le sostanze esplodenti.

In data **19 giugno 2017** la commissione -nella composizione indicata a pag. 23 della presente sentenza, comprendente anche l'imputato [redacted]- si riunì con l'assistenza della segretaria -l'imputata Isabella [redacted]- e poi, "*esaminate le caratteristiche del prodotto da impiegarsi... nonché l'allegata planimetria con le distanze dal pubblico...*", deliberò "*di non poter esprimere parere favorevole in quanto non vi sono sufficienti garanzie di sicurezza relativamente alla distanza del pubblico dagli artifici*" (vedi verbale sub doc. 7).

Il contrattempo imponeva una soluzione urgente, perchè il concerto avrebbe avuto luogo appena due giorni dopo.

Alle ore 12.52 di martedì **20 giugno 2017** [redacted] [redacted], con piglio decisionista, convocò la commissione (vedi e-mail sub doc. 20):

"... non avendo potuto esprimere parere per mancanza di sufficienti garanzie di sicurezza.... si ritiene necessario effettuare sopralluogo di verifica a seguito di comunicazione da parte della ditta che dimostrerà in loco l'effettivo posizionamento degli artifici. Appuntamento in Prefettura ore 10:45 - servizio noleggio già prenotato. La segreteria della CTSA [redacted]."

Come si vede, la [redacted] decise che era necessario un sopralluogo, ne stabilì l'orario, convocò i membri della commissione e organizzò il trasporto.

Poche ore dopo, alle 14.25 di quello stesso giorno, l'imputato [redacted] chiese alcuni biglietti omaggio alla società organizzatrice del concerto (la [redacted]), amministrata dal [redacted]: vi è in atti, tra le produzioni difensive (fascicolo "*biglietti omaggio ai VV.FF. dal 2008 al 2018*"), la e-mail con cui la richiesta venne trasmessa:

*"Da: Dott. Ing. [redacted]
A: [redacted]
OGGETTO: TIZIANO FERRO
Invio solita richiesta per quanto all'oggetto.
Sinceri ringraziamenti
[redacted]"*

Il giorno dopo (mancavano poche ore all'inizio del concerto) vi fu il sopralluogo, con contestuali febbrili consultazioni tra la ditta [redacted] [redacted] e la commissione. Infine fu trovata la (non difficile) soluzione: poiché vi era l'esigenza di non esporre il pubblico al rischio di contatto con i fuochi che venivano sparati, fu sufficiente modificare

l'inclinazione dello sparo, "verticalizzandola", per scongiurare quel contatto (docc. da 22 a 26).

Lo stesso 21 giugno 2017 fu così redatto un nuovo verbale in cui la commissione espresse parere favorevole (il verbale è leggibile, in "brutta" e "bella" copia, rispettivamente ai docc. 26 e 27).

Fin qui i documenti, con il rigido formalismo che è loro proprio.

Ma vi sono in atti anche i risultati delle intercettazioni telefoniche: essi mostrano con realismo ciò che accadde in quelle ore tra i vari protagonisti.

- **21.6.2017 ore 13.13** (pag. 168 dell'elaborato trascrittivo): [redacted] [redacted] parla con un collaboratore, tale "[redacted]", del problema ormai risolto:

[redacted]: "Sì, [redacted]?"

[redacted]: "E i fuochi *sembrerebbero* a posto."

[redacted]: "No, sono a posto, sì, sì."

[redacted]: "Ah, ecco. Mi ha chiamato, mi ha detto "Guarda che sono a posto..."

[redacted]: "Sono qua con... *son qua con quello sciagurato di [redacted] che mi sta dicendo che è tutto merito suo... mi sta dicendo, se non fosse stato per lui... no, i fuochi sono a posto...* (poi, rivolto al [redacted]; n.d.r.) "*Ci vediamo, ingegnere.*"

Palese è la grande familiarità che il [redacted] ha con l'imputato [redacted], visto che può permettersi di canzonarlo impunemente, in sua presenza, con l'appellativo di "sciagurato". Palese è anche una certa vanteria del [redacted], che si presenta come esclusivo risolutore del problema e titolare di una sorta di "diritto alla gratitudine" (altri costituti processuali dimostrano in realtà che un contributo almeno pari fu dato dall'Isp. [redacted]).

Per il concerto in esame il [redacted] ottenne, a sua richiesta, ben otto biglietti omaggio. Questo dato si evince da un importante e istruttivo documento, vale a dire il prospetto cartaceo dei biglietti omaggio distribuiti dagli organizzatori del concerto del 21 giugno 2017, sequestrato in data 18.3.2018 unitamente ad altri analoghi prospetti riguardanti concerti diversi.

Il prospetto (che reca il numero 63) è articolato in diverse colonne, di cui sono qui rilevanti le prime tre:

1. numero della busta contenente gli omaggi;
2. nominativi delle persone che concretamente assisteranno al concerto;
3. "referente", cioè persona fisica che chiede i biglietti (per sé o per altri).

Nel caso del concerto del 21 giugno 2017 [redacted] fu il "referente" (nell'apposita colonna si legge "[redacted] VVF") per la ricezione di otto biglietti, che poi furono concretamente utilizzati da persone diverse ([redacted]).

[redacted]). Come già si è chiarito, il fatto che il richiedente e gli utilizzatori degli omaggi fossero persone diverse è irrilevante, perché sia le norme sul pubblico impiego (v. *supra*), sia l'art. 318 c.p. vietano la richiesta di donativi **per sé o per altri**.

Resta da stabilire se quei donativi siano stati la **retribuzione di un'attività istituzionale** del [redacted]. La risposta è palesemente positiva: il funzionario dei Vigili del Fuoco chiese i biglietti esattamente nello stesso momento in cui era chiamato a esprimere il suo parere su

un'istanza che era stata avanzata nell'interesse specifico di chi organizzava il concerto; il donativo era perciò inevitabilmente correlato all'esito dell'attività amministrativa che il [REDACTED] stava svolgendo.

Che questa sia la verità è stato riconosciuto, in due occasioni e in modi diversi, dagli stessi imputati.

1) Vengono in rilievo, in primo luogo, le dichiarazioni rese nel corso del già citato interrogatorio al P.M. e alla P.G. dall'imputato [REDACTED] in data 21.3.2018 (di cui s'è data lettura ex art. 513 c.p.p.): interrogato sulle motivazioni della dazione dei biglietti omaggio, il [REDACTED] -a cui non può negarsi una certa lodevole schiettezza- ha spiegato quanto segue (v. trascrizione in atti, pagg. 149 - 152):

“Guardi che è anche difficile dir di no in certe situazioni. Abbia pazienza, maresciallo, scusi... .. viene il mio referente tecnico, direttore di produzione, a volte ci prende 6-8 biglietti, mi dice: “Passa la Commissione”... E allora, come dire, insomma, ci sono quelle situazioni in cui non dico che... nessuno ti favorisce, ma è più facile, come dire, è più facile dir di sì che non mettersi di traverso. Ecco, mettiamola così. ... Perché ci sono queste funzioni un po' intermedie: Commissione di Vigilanza, Polizia Amministrativa, eccetera eccetera, che -come dire- uno... non ha voglia di trovarseli di traverso... ecco, in quel senso là.”

E' palese, nelle parole dello stesso [REDACTED], che la dazione dei biglietti omaggio serve esattamente ad “addolcire” l'esercizio dei poteri dei pubblici ufficiali che quei biglietti ricevono: la concessione, la corresponsività rispetto all'esercizio delle pubbliche funzioni è ammessa dal diretto interessato. Particolarmente interessante è l'accento che il [REDACTED] fa a ***“queste funzioni un po' intermedie”***: gli omaggi agli organi di vertice sono meno problematici, mentre sono assai più delicati e fastidiosi gli omaggi da consegnare ai funzionari di rango intermedio con i quali intercorrono relazioni amministrative che incidono direttamente sugli interessi del donante.

Nel prosieguo dell'interrogatorio il [REDACTED], sollecitato a rievocare le dazioni di omaggi all'imputato [REDACTED], diventa più specifico e spiega nel dettaglio le finalità -di natura palesemente corruttiva- che giustificano quelle dazioni (v. pagg. 153 - 155 trascrizione cit.)

***P.G.:** “Cioè, [REDACTED] ma adesso perchè [REDACTED] è sempre... fa parte della commissione...”*

[REDACTED]:** “La vigilanza, la commissione di vigilanza, quando viene, a un certo punto si stacca uno, va da [REDACTED] (collaboratore del [REDACTED], n.d.r.) e dice: **“I biglietti per la commissione dove sono?”** Questa è la formula, ecco, detta molto sinceramente. Allora noi già ci stanno... già ci stanno massacrando, perché ormai, dopo la questione di piazza San Carlo, è diventato un incubo ormai lavorare per noi... ogni giorno ne inventano una... E Torino... Torino sta perendo molti concerti perché non se ne può più. **Purtroppo se mi chiedono i biglietti non è che gli vado... o vado a scontrarmi...”

Il senso è chiaro: dopo i morti di piazza San Carlo (in occasione della proiezione dell'incontro di calcio Juventus - Real Madrid in data 3 giugno 2017) gli organi di controllo tecnico sono divenuti più rigorosi. Perciò se i membri della commissione chiedono dei biglietti omaggio -e lo fanno sistematicamente a ogni concerto- essi vengono sempre accontentati, essendo preferibile “non scontrarsi”, cioè non rischiare di incappare in decisioni amministrative pregiudizievoli.

L'interrogatorio prosegue per diverse pagine fino a quando il [REDACTED] incalzato dal P.M., si produce in una esclamazione finale di valore confessorio (pag. 163):

[REDACTED]: "Se volete provo a non dare più i biglietti alla Commissione di Vigilanza per tre mesi e vediamo cosa succede: secondo me non facciamo più concerti".

Il nesso sinallagmatico tra la dazione degli omaggi e i risultati dell'attività dei pubblici ufficiali non potrebbe essere espresso più efficacemente.

2) viene poi in rilievo un'esclamazione fatta dal coimputato, [REDACTED] [REDACTED] e captata dalle intercettazioni telefoniche in atto.

Premessa: sempre in data 21 giugno 2017, e in aggiunta al problema dell'inclinazione dei fuochi d'artificio, si era presentata un'altra difficoltà: per impedire che il consumo di bevande alcoliche favorisse la perdita dei freni inibitori e la commissione di atti di violenza, con ordinanza di quello stesso giorno il Prefetto di Torino (doc. 9 del P.M., pagina 2) ne vietò la vendita.

In una telefonata delle ore 19.17 dello stesso giorno (pagg. 171 e segg. dell'elaborato trascritto) [REDACTED] e [REDACTED] commentarono questa iniziativa con grande disappunto:

[REDACTED]: "Mi dicono che c'è anche il divieto di vendere la birra"

[REDACTED]: "sì, sì, sì, sì... siamo veramente al ridicolo..."

[REDACTED]: "ma ... scusami, ma con tutte le amicizie che ci sono, non puoi dirgli "Scusatemi ma che cazzo dite?"

[REDACTED]: "Ma ormai è arrivata un'ordinanza... è arrivata l'ordinanza adesso... l'hanno notificata a me..."

[REDACTED]: "Ho capito, ma l'ordinanza da chi? La Questura, chi?"

[REDACTED]: "Questura."

[REDACTED]: "Eh, ma non conosci il Questore, il vice questore... conosci chiunque!"

[REDACTED]: "Uh, Roberto, il problema è che non è che me l'hanno detto l'altro ieri, me l'hanno detto..."

[REDACTED]: "Ma lascia perdere, ho capito, ho capito.... **Gli diamo centinaia di migliaia di biglietti omaggio... hai rapporti con chiunque, diglielo, cazzo, parlagli!**"

Ancora una volta sono gli stessi imputati a confermare *expressis verbis* il dato -peraltro intuitivo- che tutta la loro generosità verso i pubblici funzionari aveva lo scopo di mitigarne il rigore: era perciò in diretta correlazione con l'esercizio dei pubblici poteri.

La difesa ha obiettato che il brano appena trascritto concerne i rapporti del [REDACTED] non già con la commissione tecnica per le sostanze esplodenti o con la commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ma con il Questore (che viene ripetutamente menzionato nella conversazione; in realtà si è visto che l'ordinanza proveniva dal Prefetto): per tale ragione esso non sarebbe indicativo dell'*animus* degli imputati nei loro rapporti con le commissioni.

Il rilievo non convince: la frase in cui alla fine il [REDACTED] sbotta è chiaramente descrittiva di un **atteggiamento generale** degli imputati verso i componenti di tutti gli organismi competenti in materia di pubblici spettacoli, come l'imputato [REDACTED] ha ben spiegato nel suo interrogatorio sopra riportato.

* * *

Ciò che si è detto sin qui vale per l'imputato [REDACTED]. Quanto all'imputata [REDACTED], la sua condotta in occasione del concerto di Tiziano FERRO è stata rievocata con arguzia da [REDACTED] nel già citato interrogatorio 23.3.2018 (v. pagg. 48 e segg. della trascrizione in atti): nel corso del sopralluogo la [REDACTED] gli si avvicinò, si presentò ed espresse tutto il suo rammarico per le difficoltà che erano insorte in relazione ai fuochi d'artificio. Poi disse che le avrebbe fatto piacere assistere al concerto di Tiziano FERRO. [REDACTED] le fece avere due biglietti ("pag. 49: *sono tendenzialmente un po' generoso*") e la sera stessa la [REDACTED] si recò con la figlia ad assistere all'evento: di ciò v'è in atti solida prova documentale, costituita dall'SMS che la donna inviò al [REDACTED] alle ore 20.16 (pag. 5 dell'elaborato trascrittivo):

"Noi già sedute... grazie di cuore [REDACTED] Prefettura."

Ma le iniziative dell'imputata [REDACTED] non si limitarono a questo: nel già citato interrogatorio il [REDACTED] ha riferito che quella sera, mentre si aggirava tra gli spalti durante il concerto, vide la [REDACTED] che si sbracciava al suo indirizzo: le si avvicinò, e la donna gli presentò la figlia aggiungendo la seguente insinuante notazione (pag. 51):

"Mia figlia ci terrebbe tanto... a lavorare qui, in questo ambiente."

Capita l'antifona, [REDACTED] invitò la [REDACTED] a fargli pervenire il *curriculum vitae* della ragazza (=P [REDACTED]). Si trattava chiaramente di una promessa di utilità, rilevante ex art. 318 c.p.

Anche questa circostanza è puntualmente riscontrata dalle intercettazioni in atti, da cui emerge che l'indomani, alle ore 12.11, la [REDACTED] inviò al [REDACTED] il seguente SMS (pag. 6 dell'elaborato trascrittivo):

"Inviato curriculum di [REDACTED] alla mai [REDACTED] GRAZIE [REDACTED]"

Qualche tempo dopo fu [REDACTED] a prendere l'iniziativa, e scrisse alla [REDACTED] il seguente SMS (pag. 8 dell'elaborato):

28.8.2017 ore 18.20: *"Buongiorno [REDACTED] Hanno contattato sua figlia dai miei uffici?"*

Segno che la promessa del suo interessamento per offrire alla figlia della [REDACTED] qualche occasione di reddito era stata seria ed effettiva. Non può dubitarsi che le utilità date / promesse dal [REDACTED] alla [REDACTED] trovassero la loro esclusiva ragion d'essere nelle funzioni esercitate della [REDACTED] all'interno della commissione: quelle utilità servivano a ricompensare la donna per la sua celerità ed efficienza nel fissare e organizzare in tempo utile il sopralluogo (e forse, in prospettiva, anche ad assicurarsene il favore per il futuro).

* * *

E' tempo di trarre le conclusioni relativamente ai reati di cui capi 6) e 7) della rubrica. Alla stregua di tutto quanto precede si deve affermare che sia Isabella [REDACTED], sia [REDACTED] ricevettero dagli imputati [REDACTED] alcune indebite utilità -due biglietti omaggio e una promessa di assunzione per la [REDACTED], otto biglietti omaggio per il [REDACTED] - quali corrispettivi per l'esercizio delle loro funzioni in relazione al concerto di Tiziano FERRO del 21 giugno 2017.

Va peraltro rilevato che, proprio in relazione alla data del commesso reato, le due violazioni risultano estinte per prescrizione. In allora, infatti, l'art. 318 c.p. prevedeva una pena massima di sei anni di reclusione (solo con legge n. 3 del 2019 è stata elevata a otto anni), onde la prescrizione -anche tenuto conto degli atti interruttivi intervenuti- è maturata in data 21.12.2024. E' ben vero che l'art. 161 comma 2 c.p. attualmente prevede -per il reato in esame- un allungamento *per interruptionem* del termine prescrizionale pari alla metà (e non già solo un quarto) della pena edittale, ma tale disposizione, introdotta con legge 23 giugno 2017 n. 23, è applicabile soltanto ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore, e cioè dopo il 3 agosto 2017 (=trenta giorni dopo la pubblicazione, avvenuta il 4.7.2017).

* * *

Agli imputati [REDACTED] sono poi contestati al capo 7) -unificati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p.- **altri diciassette episodi corruttivi** in relazione ad ulteriori concerti (o spettacoli circensi) svoltisi tra il 22 ottobre 2016 e il 3 marzo 2018. L'accusa trova il suo fondamento nei già menzionati prospetti cartacei (cfr. *supra*, pag. 28 della presente sentenza) in cui il personale delle società gestite da [REDACTED] annota quanti biglietti omaggio, e a chi, siano stati distribuiti per ciascun evento: in tali prospetti il [REDACTED] compare come "referente" (=autore delle richieste dei biglietti, anche se non necessariamente utilizzatore finale) per tutti i concerti (o altri spettacoli) indicati in imputazione.

Reputa tuttavia il collegio che questo solo elemento documentale, in assenza di approfondimenti istruttori analoghi a quelli eseguiti per il concerto di Tiziano FERRO del 21 giugno 2017, non sia sufficiente a un'affermazione di penale responsabilità: **non è provato**, infatti, che in occasione degli eventi diversi dal concerto del 21 giugno 2017 il [REDACTED] **abbia esercitato una qualche funzione** (come è richiesto dall'art. 318 c.p.).

4) Rapporti tra gli imputati [REDACTED] e [REDACTED] (capo 8).

Si sottrae invece agli effetti della prescrizione l'episodio corruttivo di cui al capo 8) dell'imputazione, commesso in data 13.10.2017: per esso opera l'allungamento dei termini prescrizionali di cui all'art. 161 comma 2 c.p. nel testo oggi vigente, e la causa estintiva maturerà soltanto il 13.10.2026.

Nel paragrafo precedente si è visto come [REDACTED] [REDACTED] abbia ripetutamente sollecitato dei donativi da parte di privati -segnatamente [REDACTED] [REDACTED] - con cui aveva rapporti per ragioni d'ufficio.

Analoghe illecite sollecitazioni -segna di un inaccettabile modo di intendere il ruolo del pubblico dipendente- la [REDACTED] mise in atto anche in un ambito diverso: quello dei rapporti da lei intrattenuti con l'imputato [REDACTED].

[REDACTED] è il socio accomandatario e legale rappresentante della [REDACTED] una piccola società con sede a [REDACTED] che si occupa della preparazione e vendita di **articoli pirotecnici** e dell'esecuzione di spettacoli pirotecnici (v. visura CCIAA agli atti quale doc. 32 del P.M.).

E' di immediata evidenza, pertanto, che il [REDACTED] aveva periodici contatti con la Commissione Territoriale per le sostanze esplodenti e quindi con [REDACTED] [REDACTED], che ne organizzava l'attività. Ciò non solo per le autorizzazioni amministrative necessarie alla sua impresa, ma anche, nei fatti, per alcune licenze di porto d'armi a cui era interessato e di cui è traccia nelle conversazioni intercettate.

Di questi frequenti contatti [redacted] approfittò, nell'autunno 2017, per chiedere e ottenere dal [redacted] un cospicuo donativo: un treno di quattro gomme per automobile il cui valore è prudenzialmente indicato in imputazione in 300,00 euro.

I risultati delle intercettazioni telefoniche, unitamente all'esito del servizio di appostamento eseguito infine dai carabinieri, consentono di ricostruire nei dettagli l'esecuzione del delitto: si leggano le pagine da 30 a 128 dell'elaborato trascrittivo, in cui sono riportate le numerose conversazioni -ben 26 tra telefonate e SMS- intercorse fra i due imputati tra l'11 settembre 2017 e il 19 ottobre dello stesso anno.

Tutto iniziò con la telefonata 3316 dell'11 settembre 2017 (pag. 30): [redacted] chiese alla [redacted] se potesse fargli la cortesia di inviargli per posta elettronica una certa autorizzazione per uno spettacolo da svolgersi a [redacted], così da risparmiargli un viaggio a Torino. [redacted] rispose affermativamente, ma immediatamente dopo chiese qualcosa in cambio:

[redacted]: *“Adesso gliela prendo e gliela scannerizzo, va bin. Allora senta, **aprofitto anch'io** visto che la sento: volevo regalare le gomme della macchina ad Angelo (trattasi del compagno dell'imputata, [redacted] [redacted]: cfr. dep. [redacted], pag. 20 trascrizione ud. 19.4.2024; n.d.r.) ... **lei ha per caso -come dire- qualcuno che vende gomme?**”*

[redacted]: *“Poi per lui... se le monta lui... poi se le monta lui, o no?”*

[redacted]: *“Sì sì, poi se le fa montare... perché deve cambiarle assolutamente, lui ha una HONDA HRV...”*

[redacted]: *“Mi dovrebbe dir la misura...”*

[redacted]: *“E allora... glielo scrivo nella mail perché avevo il modello giusto... io le scrivo **nella mail** esattamente quello che lui cercava.”*

Il senso è chiarissimo: dopo aver concesso al [redacted] un modesto favore, la [redacted] ne chiese uno per sé (*“aprofitto anch'io visto che la sento”*). E fu immediatamente evidente che la [redacted] voleva che le gomme le fossero regalate: lo si desume dalla risibile domanda *“Lei conosce qualcuno che vende gomme?”*. Il mondo è pieno di gommisti, e la [redacted] e/o il suo compagno, proprietario dell'HONDA HRV, potevano agevolmente reperirne uno presso cui acquistare e farsi montare le gomme nuove. Era perciò assolutamente ovvio che chiedere le gomme al [redacted] -il quale si occupava di fuochi d'artificio e non di pneumatici- significava chiedergli un regalo, *rectius* una utilità di natura corruttiva.

Si può umanamente comprendere -ma non giustificare- che il [redacted], avendo con la [redacted] rapporti destinati a proseguire anche in futuro, non se la sia sentita di sottrarsi all'impropria richiesta: sulle prime oppose qualche blanda obiezione, e sottolineò che il marito della [redacted] avrebbe avuto poi il problema di montarsi le gomme da sé, ma alla fine accettò la richiesta e rispose: *“Mi dovrebbe dir la misura”*.

Nelle due telefonate successive (n. 3317 e 3318 sempre dell'11 settembre 2017, pagg. 34-39 dell'elaborato) la [redacted] parlò col suo compagno e gli chiese lumi sul tipo di gomme da richiedere, ottenendo indicazioni precise: gomme “quattro stagioni” del tipo [redacted].

Manca il messaggio in cui la [redacted] girò al [redacted] le informazioni ricevute dal compagno: con ogni probabilità si trattò di una *e-mail*, come preannunciato (vedi sopra).

Passarono due settimane, e in data 25 settembre 2017 la [redacted] scrisse al coimputato (SMS n. 4240, pag. 40 dell'elaborato):

“Buongiorno Ugo, quando passa a ritirare i permessi? Ha notizie in merito alle gomme?”

L'accostamento dei due argomenti mostra con evidenza il sinallagma illecito che legava la consegna dei permessi predisposti dalla ██████████ e la consegna delle gomme promesse dal ██████████, che immediatamente rispose (SMS n. 4244 delle ore 10.11, pag. 41):

“Oggi non passo; in settimana o prossimo lunedì le porto le gomme.”

Trascorse una ventina di minuti, durante i quali la ██████████ si pose un problema: era utile lasciare una qualche traccia documentale che le consentisse, in un malaugurato futuro, di sostenere che le gomme non erano un regalo ma un regolare acquisto. E così, alle ore 10.32, scrisse al ██████████ (pag. 42 dell'elaborato):

“Mi dica però il costo per favore... Grazie.”

Ovviamente non è il caso di credere a questo modesto *escamotage*: erano passate ben due settimane dalla richiesta delle gomme senza che la ██████████ si offrisse di pagarne il prezzo al ██████████. La frase testè riportata, perciò, fu solo un invito ipocrita che tentava di nascondere la verità.

I due imputati si sentirono il giorno dopo, 26 settembre 2017, e si intrattennero in una lunga e importante conversazione che toccò molti argomenti diversi (pagg. 43 - 51 dell'elaborato); riassumendo: ██████████ chiamò la donna e annunciò che le avrebbe consegnato le gomme la settimana successiva, verso il 2 o 3 ottobre. La ██████████ ripeté che voleva conoscerne il costo, come a sottintendere che avrebbe pagato gli pneumatici, dopodichè “alzò l'asticella” delle sue richieste e aggiunse che **anche sua figlia desiderava per la sua auto un treno di gomme nuove** (pag. 45: *“Le vuole anche la figlia, le vuole anche la figlia”*). A quel punto ██████████, preoccupato per l'incremento dei donativi richiesti, cercò un modo per fermare l'*escalation*, e tornò a servirsi dell'obiezione relativa al montaggio degli pneumatici (pagg. 45 - 46):

██████████: *“Però, ha modo di montarsele? ... Dirle che venga a montarle qui (nel Canavese, n.d.r.), le costa più... più... più, cioè, viene ad Ivrea, monta le gomme, aspetta...”*

██████████: *“Ah, no, certo, andiamo poi a Mondovì... da qualche parte... sì, sì, ce le facciamo montare”.*

Il dialogo, apparentemente secondario, è in realtà fondamentale: ██████████ fece rilevare alla ██████████ che -se davvero ella intendeva pagargli le gomme- avrebbe fatto un pessimo affare: dopo aver ritirato e pagato gli pneumatici, infatti, si sarebbe dovuta attivare per trovare un gommista che eseguisse il montaggio e pagarne il servizio, così sborsando più di quanto avrebbe speso provvedendo personalmente al tutto *unico actu*. Con queste parole, in buona sostanza, il ██████████ fece chiaramente capire alla ██████████ che non era uno sprovveduto, che aveva perfettamente compreso che la fornitura delle gomme doveva intendersi a titolo gratuito, e che era disposto a cedere a una sola richiesta, non due.

La ██████████ proseguì comunque nella sua messinscena, e aggiunse:

██████████: *“Se posso fare un assegno...”*

Così suscitando una certa lievissima irritazione del [REDACTED] il quale, stanco della commedia, rispose:

[REDACTED]: *Va bene, sì, sì, ma non... sì, sì, sì, non...*”

Terminato l'imbarazzante dialogo [REDACTED] passò ad altri temi, e chiese (pag. 47) se la commissione avesse intenzione di rilasciare una licenza a un terzo soggetto (non nominato, ma noto ai locutori): la [REDACTED] rispose che la commissione avrebbe atteso un pronunciamento del ministero, ma trascorsi 15 giorni di silenzio avrebbe proceduto al rilascio (“*se... non ci risponde noi rilasciamo la licenza*”); subito dopo la [REDACTED] annunciò che mercoledì 4 ottobre la commissione avrebbe esaminato un'istanza presentata dal [REDACTED] per un suo deposito di Viverone (“*mercoledì 4 ... guardiamo anche la sua pratica... glielo dico...*”) e lo invitò a inviare al dirigente una *e-mail* per specificare quali interventi edilizi intendesse eseguire.

Ancora una volta **emerge l'inestricabile commistione tra il donativo degli pneumatici e l'attività istituzionale della commissione**, di cui la [REDACTED] parla come di cosa propria.

Il giorno dopo [REDACTED] inviò alla [REDACTED] due importanti SMS (pagg. 52 e 53 dell'elaborato trascrittivo) che gli servivano per chiarire definitivamente come egli fosse rassegnato a regalare le gomme alla [REDACTED] ma non alla figlia:

ore 15.08: “*Gomme Firestone 196/60/15. Per lei prossima settimana le porto. E non si preoccupi !!! del resto”.*

ore 15.14: “*Gomme Firestone 195/60/15 per altra persona. Circa 270 euro non montate.* ...”

Balza agli occhi la diversa configurazione dei due messaggi: il primo riguarda espressamente la sola [REDACTED], a cui [REDACTED] dice “non si preoccupi del resto” senza menzionare alcun prezzo di vendita.

Il secondo, invece, riguarda l’“altra persona”, *id est* la figlia della [REDACTED] (o chiunque altro fosse...). In questo caso [REDACTED] mette bene in chiaro quale prezzo dovrà essere pagato, come a dire che egli non intende spingersi oltre il primo regalo.

Pare superfluo aggiungere altro per dimostrare che la fornitura del treno di gomme alla [REDACTED] fu fatta a titolo gratuito e integra perciò il delitto di corruzione.

Possono trascurarsi le numerose conversazioni intercorse fra i due imputati nei giorni seguenti (tra cui una in cui venne rettificato il tipo di pneumatici da fornire: 195/70 e non 195/60).

Merita forse di essere evidenziata solo la telefonata dell'11 ottobre 2017, ore 10.28 (n. 5168, pagg. 86 e segg. dell'elaborato) in cui [REDACTED] **annunciò che avrebbe portato le gomme il venerdì successivo** recapitandole di persona presso la Prefettura. Chiese poi se fosse pronta “la licenza di Ivano”, ottenne dalla [REDACTED] risposta affermativa e le chiese di inviargli il documento a mezzo posta elettronica. Infine si fece spiegare dalla [REDACTED] quale *iter*, all'interno degli uffici di prefettura, seguissero di norma le licenze di porto d'armi (pagg. 89 - 1).

L'ultimo atto è il servizio di appostamento svolto dai carabinieri nella mattinata di **venerdì 13 ottobre 2017**, rievocato dal brig. [REDACTED] all'udienza del 19.4.2024 (pag. 20 della trascrizione): [REDACTED], a bordo della propria auto, entrò nel cortile posteriore della Prefettura, scese nel parcheggio sotterraneo e dopo qualche tempo risalì in superficie ed uscì.

Successivamente anche la [REDACTED], a bordo della sua auto, uscì dal parcheggio della Prefettura, e fu controllata da una pattuglia in divisa che era stata appositamente attivata: nel vano posteriore della sua auto vi erano quattro pneumatici. Le fu chiesto come mai avesse quel carico, e l'imputata -mentendo- disse che lo aveva appena comprato per 270,00 euro dagli autisti della Prefettura: segno evidente della sua cattiva coscienza.

A proposito della quale va fatta solo un'ultima osservazione: se fosse vero -come sostenuto dalla difesa- che quegli pneumatici furono pagati, e dunque non volevano essere e non furono un regalo illecito, la [REDACTED] avrebbe potuto provare questo assunto con estrema facilità: pagando il [REDACTED] con mezzi tracciabili (assegno, bonifico bancario...) e fornendo in giudizio la relativa documentazione. Ma nulla di tutto ciò è avvenuto, e il 13 settembre 2024 [REDACTED] ha mendacemente dichiarato di essere stato pagato in contanti.

[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] vanno perciò dichiarati colpevoli del reato di cui al capo 8). La consistenza dell'utilità vietata oggetto di dazione impedisce di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 323 *bis* c.p., mentre la condotta processuale improntata a mendacio -e per la [REDACTED] anche una certa preoccupante tendenza a reiterare le richieste illecite: le gomme per sé e per la figlia, le richieste a [REDACTED] [REDACTED] di cui al precedente paragrafo- osta alla concessione delle attenuanti generiche. La pena va pertanto fissata in un anno di reclusione per ciascun imputato.

Seguono *ex lege*:

- la condanna dei due imputati al pagamento delle spese processuali;
- l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo pari alla pena principale inflitta (un anno)
- la confisca dei beni di cui il [REDACTED] e la [REDACTED] abbiano la disponibilità per un importo pari all'utilità corruttiva (=euro 300,00);
- la condanna dei predetti al pagamento, in favore della Prefettura di Torino, della somma di euro 300,00 a titolo di riparazione pecuniaria.

Trattandosi di incensurati è possibile formulare per il futuro una prognosi di non recidivanza, con conseguente concessione dei doppi benefici di legge.

5) L'ipotesi di falso ideologico in atto pubblico di cui al capo 9).

Al capo 9) si contesta infine all'imputata [REDACTED] il delitto di falso ideologico in atto pubblico per avere ella falsamente attestato, in un "verbale di sopralluogo" (così, testualmente, il capo d'accusa) del 19.7.2017, la presenza del componente la commissione [REDACTED] di [REDACTED] (pacificamente assente perchè in servizio altrove).

Sarebbe sufficiente rilevare che l'illecito è ormai estinto per prescrizione (maturata il 19.1.2025), ma è doveroso precisare che il fatto contestato, ad avviso di questo collegio, non sussiste.

La vicenda è già stata ampiamente scandagliata in due pronunce (entrambe agli atti in copia): la sentenza del G.U.P. di questo tribunale in data 25.3.2022, che ha assolto per insussistenza del fatto i due coimputati della [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]), e quella emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 7.3.2023 (non consta sia intervenuto ricorso per Cassazione), integralmente confermativa della precedente.

L'atto pubblico in questione (lo si trova in tre versioni parzialmente diverse a fogli 11260, 11261 e 11262 del fascicolo del P.M.) è in realtà uno scritto privo di intitolazione: datato **Torino** 19 luglio 2017, esso riferisce circa l'esito -sostanzialmente un "*non liquet*"- della verifica di idoneità di un sito (parcheggio del cimitero) che il Comune di [REDACTED] (TO) aveva individuato come *location* di una festa patronale con accensione di fuochi d'artificio. Il testo è il seguente:

"LA COMMISSIONE

*Vista la nota protocollo n. 2410 del 17/7/2017 con la quale il Comune di [REDACTED] ha richiesto alla stessa di verificare l'idoneità del sito individuato nella zona parcheggio del Cimitero Comunale per l'accensione di fuochi d'artificio in occasione di festeggiamenti previsti per la festa patronale del 23/7/2017, **ed effettuato sopralluogo**, non può esprimere parere in quanto dalla relazione non risultano indicati i quantitativi e le relative tipologie e calibri utilizzati durante lo spettacolo."*

L'atto, redatto a Torino, reca anche la firma del [REDACTED], che però non fu presente al sopralluogo di [REDACTED].

Il tenore dello scritto, tuttavia, non attesta che egli fosse presente anche a [REDACTED] (oltre che a Torino): vi si utilizza un ablativo assoluto ("effettuato sopralluogo") che per natura sua non indica il soggetto agente e perciò non precisa **chi** abbia effettivamente e personalmente partecipato al sopralluogo.

L'ipotizzato delitto di falso non può, pertanto, dirsi integrato.

* * *

PARTE SECONDA: ACCESSI ABUSIVI A SISTEMI INFORMATICI E RIVELAZIONI DI SEGRETI D'UFFICIO ASCRITTI A [REDACTED] [REDACTED] E AI CORREI [REDACTED], [REDACTED] E [REDACTED] (capi da 14 a 46, esclusi quelli stralciati).

6. Generalità.

Si entra qui in un contesto completamente diverso, del tutto privo di collegamenti con le imputazioni di cui alla prima parte della presente sentenza.

Il "protagonista", se così si può dire, è ora l'imputato [REDACTED] al quale sono ascritti (capi 14 / 46) numerosi episodi di accesso abusivo a sistemi informatici e connesse rivelazioni di segreto d'ufficio in concorso -di volta in volta- con tre coimputati: [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].

Prima di trattare dei singoli episodi è utile fornire alcuni elementi sulle persone dei quattro imputati (sul punto v. dep. [REDACTED], pagg. 26 e 27 della trascrizione dell'udienza del 19.4.2024) e mettere in evidenza alcune rilevanti caratteristiche dei sistemi informatici oggetto di accesso abusivo.

[REDACTED], sovrintendente della Polizia di Stato, fu dapprima in servizio presso la D.I.G.O.S. della Questura di Torino; poi, in epoca non precisata, mutò incarico e passò al "servizio scorte", assumendo il compito di capo-scorta del dr. Andrea [REDACTED], già sostituto procuratore della Repubblica in Torino. Tale mutamento di mansioni segnò, oggettivamente, un arretramento professionale e una diminuzione del prestigio (si veda la telefonata n. 2193 del 2.12.2015 -pag. 200 dell'elaborato trascrittivo- in

cui [REDACTED], mentendo, si qualifica ancora come “[REDACTED] della DIGOS”), e soprattutto **determinò la perdita di compiti investigativi che richiedessero la consultazione di archivi informatici.**

Del [REDACTED] va ancora evidenziato che è pregiudicato per i delitti di rivelazione di segreti d’ufficio e trattamento illecito di dati (sentenza di applicazione di pena dell’8.6.2009, irrevocabile il 17.6.2010).

[REDACTED] [REDACTED]. E’ un dato di comune esperienza che sovente gli appartenenti alle forze dell’ordine, raggiunta la pensione e lasciato il servizio, iniziano a collaborare (in forme giuridiche le più diverse) con agenzie di investigazioni private: si tratta di un aspetto molto delicato, perché i rapporti amicali che gli ex-agenti di polizia conservano con i colleghi ancora in servizio possono favorire l’illecita acquisizione di notizie che le agenzie private di per sé non potrebbero ottenere o potrebbero ottenere con maggior dispendio di risorse.

Lasciata la Polizia di Stato in data 31.1.2014, [REDACTED] [REDACTED] iniziò a collaborare con la [REDACTED] operante nel settore delle investigazioni private (dep. [REDACTED], pag. 27). Egli aveva conservato rapporti amicali con [REDACTED], e a lui chiese informazioni anagrafiche che, come si vedrà, il [REDACTED] si procurò tramite [REDACTED] [REDACTED].

[REDACTED] [REDACTED]. Sottoposti ad esame all’udienza del 24.9.2024 (v. pagg. 3 e segg. della relativa trascrizione), la [REDACTED] ha faticosamente spiegato di essere una dipendente del Comune di Torino e di aver lavorato, negli anni qui d’interesse, nell’Ufficio Anagrafe, più precisamente in una sua ripartizione che parrebbe denominata “Confronto Anagrafe Tributi”: un ufficio che, al fine di quantificare correttamente i tributi locali dovuti dai cittadini (ad esempio la TA.RI), esegue anche controlli anagrafici ed ha accesso ai relativi sistemi informatici.

La [REDACTED] ha ammesso di avere intrattenuto, sin dall’anno 2006, rapporti di una qualche familiarità con il [REDACTED], che in allora era solito accompagnare nei suoi uffici i calciatori della Juventus che effettuavano il cambio di residenza. In alcune occasioni, come avanti si vedrà, ella fornì al [REDACTED] informazioni anagrafiche al di fuori dei canali predisposti dall’amministrazione e senza rispettare le relative formalità.

[REDACTED] [REDACTED]. E’ stato un appartenente alla Polizia di Stato fino al 1° giugno 2024 con qualifica di sostituto commissario (v. dichiarazioni scritte depositate all’udienza del 13.9.2024). E’ stato ed è legato da solida amicizia con [REDACTED] [REDACTED], con cui condivide tra l’altro la passione per il tennis (le *chat* in atti documentano l’organizzazione, da parte dei due, di innumerevoli partite). Ma l’amicizia, con i suoi innegabili aspetti positivi, può comportare anche dei rischi: può cioè essere la ragione del coinvolgimento in condotte illecite. Nel caso di specie, come si vedrà, ciò si è concretamente verificato con un discreto numero di accessi abusivi richiesti dal [REDACTED] ed eseguiti dall’amico [REDACTED] nel sistema informatico dell’ACI (=Pubblico Registro Automobilistico) e nello SDI (acronimo di “Sistema Di Indagine”) in uso alle forze di polizia.

* * *

Alla stregua di quanto detto sin qui, gli accessi abusivi riguardano **tre** ben precisi sistemi informatici: l’Anagrafe del Comune di Torino; il Pubblico Registro Automobilistico tenuto dall’ACI; il Sistema di Indagine (SDI) delle forze di polizia.

I primi due (=anagrafe ed ACI) sono registri **pubblici**: l’accesso ad essi è consentito alla generalità dei soggetti e i dati così rilevati non sono coperti da segreto; in questi due casi

l'illiceità degli accessi consiste nella **violazione delle modalità di accesso normativamente previste**.

La terza banca dati, invece, è coperta da **segreto** investigativo: lo SDI raccoglie infatti elementi relativi ad indagini penali che possono essere consultati soltanto per specifiche finalità di indagine e non possono essere comunicati a persone diverse da quelle incaricate di svolgere accertamenti sui dati consultati (art. 9 legge n. 121 del 1981). In questo caso l'illiceità degli accessi consiste nell'**uso per scopi privati di un potere concesso a soli fini di pubblica investigazione**.

Questa distinzione ha un'immediata conseguenza applicativa: il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326 c.p. è configurabile soltanto in relazione agli accessi abusivi **nell'archivio SDI e non anche nell'anagrafe o nell'archivio ACI**. Le propalazioni di dati tratti dagli ultimi due archivi non integrano alcun reato e **va perciò dichiarata l'insussistenza delle violazioni di cui ai capi 17), 19), 21), 23), 37) e 45)**.

6. Accessi abusivi ascritti a [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] (capi 14, 16, 18 e 20).

In tutti e quattro i casi lo schema operativo è il seguente: [REDACTED] -che per lo più necessita delle informazioni per la sua attività investigativa privata- chiede a [REDACTED], il quale "gira" la richiesta alla [REDACTED]: quest'ultima esegue l'accesso al sistema informatico dell'anagrafe torinese e ne comunica i risultati al richiedente.

A quest'ultimo proposito è interessante rilevare che la [REDACTED], ben consapevole dell'illiceità di ciò che sta facendo, non comunica quasi mai mediante *WhatsApp* l'esito dei suoi accessi: per non lasciare tracce scritte ella si serve per lo più di telefonate in viva voce.

Gli accessi di cui tra breve si dirà, infatti, sono abusivi perché eseguiti totalmente al di fuori delle procedure previste dal regolamento anagrafico (art. 33 e 37 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223) e dalle altre disposizioni emanate dal Comune di Torino (v. ad es. il modulo per richiesta scritta depositato dalla difesa [REDACTED] all'udienza 24.9.2024), alla cui stregua:

- 1) i certificati anagrafici sono rilasciati a chi ne faccia **richiesta scritta, la quale deve contenere le generalità complete del richiedente;**
- 2) **nelle richieste va specificato l'uso** che si intende fare del certificato;
- 3) **i certificati anagrafici sono soggetti a imposta di bollo;**
- 4) **è vietata la consultazione dei registri anagrafici a persone estranee all'ufficio**, salvo che si tratti di soggetti **specificamente incaricati dall'autorità giudiziaria** ovvero di appartenenti alle forze dell'ordine **muniti di apposite richieste del comando di appartenenza.**

La principale fonte di prova dei reati ora in esame è costituita dalle *chat* telefoniche intercorse sull'applicativo *WhatsApp* fra [REDACTED] e [REDACTED] da un lato, [REDACTED] e [REDACTED] dall'altro (riversate su un CD prodotto agli atti quale **doc. 1** del P.M.), da coordinarsi con quanto verificato dai carabinieri (brig. [REDACTED]) mediante accertamenti sugli accessi effettivamente eseguiti dalla [REDACTED] (vedi CD prodotto quale **doc. 7** del P.M.).

Questi i fatti:

capo 14):

Alle ore **10.50 del 14 giugno 2016** [REDACTED] scrive all'amico [REDACTED]:

“Ciao Davide avrei bisogno di sapere con chi vive una persona di Torino. [redacted] [redacted] res. Torino [redacted] Grazie”

Come si vede non vi sono convenevoli di sorta, ma solo una richiesta *ex abrupto* che non necessita di giustificazioni: segno evidente di una prassi illegale assolutamente consolidata.

Alle 11.01 [redacted] risponde a [redacted]: *“Sono all'estero torno domani”*; scrive comunque alla [redacted], alle ore 13.49, il seguente messaggio:

“Ciao puoi dirmi gentilmente con chi vive [redacted] (sic) residente in [redacted] grazie”

Neppure la richiesta di [redacted] alla [redacted] è preceduta da convenevoli o spiegazioni: ognuno sa perfettamente ciò che deve fare.

Gli inquirenti hanno accertato che alle ore **14.08** dello stesso giorno la [redacted] esegue una interrogazione al sistema informatico dell'anagrafe di Torino sul nominativo della [redacted] (dep. [redacted], pag. 27) e alle **14.09** -appena un minuto dopo- scrive al [redacted]:

“Ciao ritea vive con il marito e il figlio.”

Ma [redacted] chiede maggior precisione:

“Come si chiama il marito?”

E la [redacted] (ore 14.11):

[redacted]”

Deve ritenersi che subito dopo i due si siano sentiti per telefono (e non via *WhatsApp*), perchè quando -qualche minuto più tardi- [redacted] passa le informazioni a [redacted], è in grado di dire anche il nome del figlio della [redacted] (non solo quello del marito). Questo il messaggio:

ore 14.13: [redacted] *e il figlio [redacted]*”

Il giorno dopo [redacted] ringrazia:

“Grazie”

* * *

capo 16):

- 2 ottobre 2017, ore 14.51 e segg.:

[redacted] a [redacted]: *“Visto che hai salvato il mondo puoi farmi una cortesia? Riesci a sapere all'anagrafe se queste due persone residenti a Torino vivono insieme penso da qualche mese, [redacted] Lui un 45enne lei 35enne con? Grazie. ... Lei 38/39”*

[redacted] a [redacted]: *“Ok chiedo”*
[redacted]: *“Grazie”*

ore 12.45: [redacted] a [redacted]: *“Ciao per l’anagrafe di Torino è ancora residente in via bottego.”*

* * *

capo 18):

- 7 marzo 2018 ore 12.59:

[redacted] a [redacted]: *“Ciao Daviduccio tutto bene? Una cortesia se fosse possibile potresti farmi sapere le generalità e residenza del marito di [redacted] Grazie”*

Il giorno dopo [redacted] “gira” la richiesta alla [redacted]. E non ha neppure bisogno di dire quale sia l’informazione richiesta, perché la donna sa già perfettamente -segno di un’abitudine consolidata- che dovrà indicare stato di famiglia e residenza:

- 8 marzo 2018 ore 13.59 e segg:

[redacted] a [redacted]: *“[redacted] 17.8.1971 Torino”.*

[redacted] esegue un accesso al sistema informatico dell’anagrafe (dep. [redacted], pag. 29) e poi risponde a [redacted]: *“Vive con il marito galante mauro in via ventimiglia 146”*
Infine, [redacted] a [redacted]: *“Vive con il marito galante mauro in via ventimiglia 146”.*

[redacted], però, non è ancora soddisfatto. Per il suo lavoro ha bisogno di altre informazioni, e così scrive ancora a [redacted]:

- 9 marzo 2018, ore 16.29 e segg.:

[redacted] *“Non riesci ad avere le generalità?”*
“Quando e dove è nato?”
“Sì grazie”
“Domani”.
“Ok. Fatto tutto in via Ventimiglia mi manca solo data e luogo nascita se hanno figli.”

Come si vede, [redacted] delega a [redacted] una vera e propria **investigazione sulla famiglia di [redacted]**, la quale -si può esserne certi- non avrebbe certamente gradito di sapere che il [redacted] riceveva notizie sul suo nucleo familiare senza qualificarsi, senza richiesta scritta e senza spiegare le ragioni del suo agire.


[redacted], come sempre, accontenta l’ex collega e scrive alla [redacted]:

“Riesci a darmi i dati di [redacted] e se hanno figli grazie.”

Quattro giorni dopo, alle **12.28 del 13 marzo 2018**, la [redacted] esegue l’accesso abusivo richiestole (v. CD in atti sub doc. 7 del P.M.) e ne riferisce l’esito -probabilmente con telefonata: manca un messaggio *WhatsApp*- al [redacted], che subito lo “gira” a [redacted]:

- 9.3.2018 ore 13.10. [redacted] a [redacted]:

“E’ nato a [redacted] E non hanno figli.”



* * *

capo 20):

L'episodio è ascritto ai soli [REDACTED] e [REDACTED], senza che risulti "a monte" un coinvolgimento del [REDACTED].

Questi i (semplicissimi) elementi di prova:

- **4 luglio 2018 ore 12.07**; messaggio WhatsApp di [REDACTED] a [REDACTED]; [REDACTED]

- il successivo **23 luglio 2018** [REDACTED] esegue un accesso al sistema informatico dell'anagrafe di Torino sul nominativo del [REDACTED] (v. CD doc. 7 del P.M.). Non vi è un messaggio *WhatsApp* di comunicazione al [REDACTED] dell'esito dell'accesso -come in altri casi già visti, deve ritenersi che la [REDACTED] abbia preferito cautelarsi comunicandolo a voce- accesso che va comunque qualificato come abusivo.

* * *

7. L'accesso abusivo del 30 maggio 2017 ad opera di [REDACTED] - capo 22.

Si tratta di un accesso abusivo che presenta specifiche peculiarità perché -diversamente da quanto accaduto negli episodi sin qui trattati- l'imputata [REDACTED] non è più la materiale **esecutrice** di un accesso richiesto dal [REDACTED], ma ha invece un ruolo di **istigatrice**: è lei che richiede al [REDACTED], per un suo personalissimo interesse, un accesso agli **archivi ACI**; e grazie alla mediazione del [REDACTED] l'accesso sarà materialmente eseguito da altri, e precisamente dall'imputato [REDACTED], il quale possedeva le necessarie credenziali (di lui si dirà *amplius* nel prossimo paragrafo).

Come è noto, e comunque facilmente accertabile su fonti aperte, anche la consultazione del Pubblico Registro Automobilistico soggiace ad alcune regole minime: le visure relative al proprietario di un determinato veicolo, o -specularmente- relative ai veicoli intestati a un determinato soggetto, o ancora relative ai gravami iscritti su un certo veicolo, possono essere legittimamente ottenute dai privati solo mediante **richieste tracciabili e pagamento di diritti on line**. L'acquisizione e la trasmissione di notizie "alla buona", *id est* a mezzo telefono e senza spese, costituisce una modalità irrituale e l'accesso che la precede è abusivo.

Nel mese di maggio 2017 l'imputata [REDACTED] versava in una condizione personale problematica: il suo compagno, padre dei suoi figli, si stava allontanando da lei e aveva intrecciato una relazione con un'altra donna, [REDACTED] [REDACTED] (per queste notizie si veda l'esame della stessa [REDACTED], pagg. 16 e segg. della trascrizione dell'udienza del 24.9.2024). Un giorno ella notò una vettura parcheggiata in zona sospetta, e volle sapere se fosse l'auto usata dalla sua rivale. Scrisse perciò un messaggio *WhatsApp* al [REDACTED]:

- **29 maggio 2017 ore 11.22** e segg.:

- [REDACTED] a [REDACTED]: "*Ciao scusa se ti disturbo volevo sapere ma si può sapere con il nome e cognome il tipo di macchina che ha una persona?*"

██████████: *“Possiamo provare ma mi serve anche la data di nascita”*
██████████: *“Io ho tutto **ma non ti deve creare dei problemi.**”*
██████████: *“Ma figurati mandami i dati”*
██████████: *“██████████ residente a venaria reale.”*

La ██████████ sa bene che sta chiedendo qualcosa di illecito: sa che l'archivio ACI -al pari dell'anagrafe- non è consultabile in quel modo (=clandestinamente e gratuitamente), e perciò finge, con una piccola ipocrisia, di non voler creare problemi al ██████████ (*“non ti deve creare dei problemi”*). Ovviamente il ██████████, che a sua volta è solito chiedere alla ██████████ accertamenti anagrafici illegali, risponde *“Ma figurati”*.

Ricevuti dalla ██████████ i dati personali della ██████████, ██████████ interpella immediatamente (ore 11.33) l'amico ██████████:

██████████: *“██████████ residente a venaria reale. ... Ciao mi controlli se ha una macchina intestata?”*

██████████ però ha altri pensieri, e risponde: *“Sono a fare una visita con mia mamma”*

Il giorno dopo, ore 13.23, ██████████ insiste:

██████████ a ██████████: *“██████████ residente a venaria reale. ... mi guardi che auto ha intestata?”*
██████████ a ██████████: *“Perchè?”*

Si noterà che ██████████ oppone qualche resistenza: sa perfettamente che la richiesta dell'amico è illecita, e vuol conoscerne le ragioni. Il ██████████, temendo un rifiuto, decide di dire una bugia, e presenta quella richiesta come di suo personale interesse:

- ore 13.26: ██████████ a ██████████: *“Dovrebbe vendermi la macchina per Carlo ma non vorrei che fosse il marito che fa i masturzi”* (vocabolo assai raro interpretabile come “comportamenti scorretti”; n.d.r.).

Poco convinto, e palesemente a disagio, alle ore 13.27 ██████████ esegue comunque l'accesso abusivo -v. dep. ██████████, pag. 30 trascrizione ud. 19.4.2024, e CD in atti- e poi scrive all'amico una laconicissima risposta:

██████████: *“No intestate”.*
██████████: *“Nemmeno una”*
██████████: *“Ma non dirglielo. No”*

L'invito a non dir nulla all'interlocutore del ██████████ fornisce la prova definitiva del dolo. “Il cerchio si chiude” con il ██████████ che riferisce alla ██████████ l'esito dell'illegale interrogazione ACI:

- 30 maggio 2017 ore 13.30:

██████████: *“ciao la signora non ha auto intestate a lei”*
██████████: *“ciao ci sentiamo lunedì buona festa.”*

* * *

8. Accessi abusivi ascritti a [REDACTED] (capi da 24 a 46).

Come già si è detto, l'amicizia esistente tra [REDACTED] indusse il primo a chiedere continuamente informazioni al secondo, il quale cedette alle richieste ed eseguì numerosi accessi abusivi non solo all'archivio ACI (di cui s'è detto al paragrafo precedente, e che in fin dei conti è pubblico), ma anche -ciò che è più grave- all'archivio SDI (=Sistema Di Indagine) le cui risultanze sono coperte da segreto e possono essere consultate e comunicate solo per **specifiche e comprovate finalità investigative** (=art. 9 l. 121 del 1981)

Gli episodi attualmente contestati sono **dodici**, e sovente -ma non sempre- si articolano in coppie di reati: artt. 615 *ter* e 326 c.p.

La precipua (ma non unica) fonte di prova è la lunghissima (oltre 500 pagine) *chat* di *WhatsApp* intercorsa fra [REDACTED] negli anni 2015 / 2018 (trasfusa nel CD prodotto agli atti quale doc. 1 del P.M.), da coordinarsi con le risultanze dell'esame degli accessi eseguiti dall'imputato [REDACTED] negli archivi informatici ACI e SDI, sulle quali ha riferito il brig. [REDACTED] (pagg. 30 e segg. trascrizione ud. 19.4.2024) e che sono riportate nel CD prodotto dal P.M. quale doc. 7.

Questi i singoli episodi, trattati in rigoroso ordine cronologico:

capo 26:

Tutto nasce, con estrema naturalezza, da un dialogo sul tennis. Il **20 ottobre 2015** [REDACTED] scrive su *WhatsApp* all'amico [REDACTED]:

ore 10.13 e se g:

[REDACTED] *iao come è andata ieri la partita di tennis?"*
[REDACTED] *6/2 periodico. ... Giovedì [REDACTED] c'è"*
[REDACTED] *i controlli se questa ha precedenti vorrebbe comprarsi la mia macchina*
[REDACTED]"

Si noti la motivazione -si ignora se veridica, e comunque strettamente personale- che [REDACTED] fornisce per la sua richiesta. Segue un lungo dialogo sul tennis e poi, alle 10.31:

[REDACTED]: *"Fammi sapere per i precedenti grazie"*
[REDACTED]: *"Di cosa. Scherzo. Passa di qui quando puoi".*

Subito dopo, alle **ore 10.32**, [REDACTED] esegue un accesso -palesemente abusivo- al sistema SDI (dep. [REDACTED], pag. 31 e CD contenente gli accessi SDI prodotto dal P.M.).

Manca in atti un messaggio con cui [REDACTED] comunica al [REDACTED] l'esito del controllo; con tutta probabilità quell'informazione fu data a voce quando il [REDACTED], corrispondendo all'invito dell'amico, passò da lui.

capo 28:

Venti giorni dopo il descritto episodio delittuoso, [REDACTED] torna alla carica con una nuova richiesta. Anche in questo caso fornisce all'[REDACTED] una motivazione personale, della

cui fondatezza è lecito dubitare e che in ogni caso non può in alcun modo giustificare un accesso abusivo:

9 novembre 2015 ore 12.15:

██████████: *“Ciao mi controlli se questo tizio ha precedenti dovrei mandarci ██████████ a lavorare ██████████”*

██████████ esegue l’accesso abusivo (dep. ██████████, pag. 31, e CD in atti), e poi:

10 novembre 2015 ore 14.06 e segg.:

██████████: *“Non è uno stinco di santo. Immobiliare?”*

██████████: *“Sì.”*

██████████: *“Mahh”*

██████████: *“Ma precedenti pesanti?”*

██████████: *“No ma da coglione. Arrestato anni 90 ma non si sa da chi. Problemi con inanziaria per non programmato rate e restituzione bene. Ha una rumena in agenzia. Uno spettacolo più altre cazzate”*

██████████: *“Ok grazie.”*

Ogni commento pare superfluo.

capo 30:

Non passano neppure tre giorni dal precedente accesso abusivo, e ██████████ torna a chiedere a ██████████ informazioni vietate: il tutto con una motivazione strettamente personale, simile a quella del capo 26, palesemente mendace e comunque estranea a lecite finalità investigative (che al ██████████ non competevano).

13 novembre 2015 ore 13.51 e segg.:

██████████: ██████████ ██████████ conosco solo il nome. Mi fai l’intestatario della targa vuole il mio Freemont”

██████████: *“Intestatario ██████████. Quanto anni ha. E dove lavora”*

██████████: *“Azienda che fa impianti per le aperture dei negozi slow food. Ma anche il cellulare intestato a ██████████. Nessun ██████████”*

██████████: *“Devo farlo. ██████████”*

██████████: *“Cioè? ██████████”*

██████████: *“Sì, sì”*

██████████: **“PRECEDENTI?”**

██████████: **“No no!”**

██████████: *“Grazie.”*

E’ ovvio che qui ██████████ non vuole affatto notizie sul presunto acquirente della sua auto (se così fosse, egli disporrebbe sicuramente del suo nominativo), ma vuole invece eseguire delle indagini sull’utilizzatore della vettura targata ██████████, del quale conosce anche il luogo di lavoro.

Va anche segnalato che il capo d’imputazione contesta l’accesso alla sola banca dati ACI, laddove la parte conclusiva del dialogo *WhatsApp* comprova che fu perpetrato anche un ben più grave accesso abusivo SDI (*“Precedenti?” - “No, no”*).

capo 24:

Per questo episodio occorre tener presenti, oltre alla deposizione del brig. [REDACTED], anche le intercettazioni eseguite sull'utenza mobile [REDACTED] intestata al [REDACTED] (sia ascoltino le fonia riversate sul CD prodotto dal P.M. all'udienza del 19.4.2024, conversazioni n. 5738 e 5785), da cui emerge che l'8 marzo 2016 tal [REDACTED], nel corso di una conversazione telefonica col [REDACTED], chiede a quest'ultimo di accertare se su un veicolo a lui intestato insista un solo fermo amministrativo o ve ne siano di più. [REDACTED] assicura la sua collaborazione. La mattina dopo, alle ore 8.48, l'imputato [REDACTED] accede all'archivio informatico ACI e controlla il veicolo in questione (=dep. [REDACTED], pag. 30). Subito dopo [REDACTED] telefona al [REDACTED] (telefonata n. 5785) e gli comunica che sulla sua auto insiste soltanto un "vecchio" fermo amministrativo dell'anno 2014. Palese è pertanto la penale responsabilità degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] per l'episodio in esame.

capi 32 e 33:

In questo episodio la pretestuosità degli accessi abusivi che [REDACTED] chiede a un troppo accondiscendente [REDACTED] raggiunge il suo vertice:

12 luglio 2016, ore 13.32 e segg.:

[REDACTED]: *"Ciao puoi farmi i precedenti di questi due [REDACTED] deve andare a fare un colloquio nella loro azienda [REDACTED] GRAZIE"*

[REDACTED]: *"N. n. n."*
[REDACTED]: *"OK grazie"*
[REDACTED]: *"Immobiliari?"*
[REDACTED]: *"No proprietari clinica [REDACTED]"*

Vanno notate alcune cose: anche in questo caso, il pretesto per l'accesso abusivo ("pretesto" è la parola adatta) è una presunta assunzione della figlia del [REDACTED], come già era accaduto per il capo 28). Si scopre poi che i soggetti controllati sono i comproprietari della nota clinica [REDACTED], col che l'asserita preoccupazione del [REDACTED] di mandarvi la figlia quale "agnello in mezzo ai lupi" appare francamente ridicola: è ovvio, in definitiva, che la richiesta di informazioni del [REDACTED] ha finalità del tutto diverse e inconfessabili.

La risposta di [REDACTED] ("N. n. n.") e la testimonianza del brig. [REDACTED] (pag. 32) comprovano che l'accesso abusivo al sistema SDI effettivamente vi fu, e dopo di esso vi fu anche la comunicazione illegale di notizie riservate, onde sussiste non solo il delitto sub 32), ma anche quello sub 33), peraltro estinto per prescrizione.

capi 34 e 35:

E' un altro episodio delittuoso in cui [REDACTED] fornisce un pretesto poco credibile e [REDACTED] manifesta qualche perplessità sulla correttezza dell'amico (quelle sulla liceità penale della condotta sono state da tempo superate).

16 ottobre 2016, ore 21.20:

[REDACTED]: [REDACTED] *"ciao domani fammi la cortesia controllami chi è sto coglione intestatario di questo numero; è tutta la sera che fa lo scemo: "sono [REDACTED]"*

vorrei conoscerti” e poi ha chiuso dopo un po’ che mi ha visto indispettito con “ciao tesoro” vorrei capire con chi ho a che fare grazie.”

Secondo il racconto del [REDACTED], dunque, vi sarebbe un tizio di tendenze omosessuali che si diverte a molestarlo.

[REDACTED] dà comunque corso alla richiesta, ma contemporaneamente fa capire all’amico che dubita della sua sincerità:

17 ottobre 2016 ore 10.56:

[REDACTED]: *“E’ un emerito sconosciuto di nome [REDACTED] ma zero assoluto. Residenza roma”*

[REDACTED]: *“Cognome?”*

[REDACTED]: *“[REDACTED] Sì ma non fare cazzate. Non è che sbaglia numero? Mi fa strano che dal proprio telefono faccia cagate simili.”*

[REDACTED] comprende che l’amico dubita di lui, e così -contraddicendo platealmente l’allarmismo con cui aveva iniziato il dialogo- cerca di chiudere in fretta il discorso, minimizzando:

[REDACTED] *No, solo mi dovesse ricontattare”*

“Ma chiamalo tu”

Ma ha precedenti?”

“Ti dico, nulla di nulla”

No, se finisce lì va bene così.”

Il brig. [REDACTED] (pagg. 32 - 33) ha ovviamente confermato l’avvenuta esecuzione dell’accesso abusivo SDI da parte di [REDACTED]. Quanto alla rivelazione del segreto d’ufficio (capo 35), essa è estinta per prescrizione.

capi 36 e 37:

E’ un curioso episodio in cui la perpetrazione del reato deriva dall’ingiustificato allarmismo della signora “[REDACTED]”, segretaria del circolo tennistico “[REDACTED]” di cui [REDACTED] e [REDACTED] sono soci. Un giorno ella vede nel circolo alcuni uomini che le paiono sospetti, e chiede agli imputati di indagare. L’indagine viene poi eseguita nel modo consueto, in spregio alle regole di accesso ai sistemi informatici e usando per fini privati i poteri del pubblico ufficiale a ciò facoltizzato.

28 aprile 2017 ore 13.08:

[REDACTED]: *“Si è presentato come sig. [REDACTED] telefono [REDACTED] Targa [REDACTED] Punto nera 2 serie ma di questo non siamo certi al 100%.*

Ciao ti giro il messaggio che mi ha mandato [REDACTED] del [REDACTED] (messaggio non presente in atti, n.d.r.).

Sono andati in giro per il circolo poi quando il maestro li ha chiamati in segreteria si sono allontanati a bordo di quella auto.”

[REDACTED] (scettico come sempre, n.d.r.): *“Ma chi dovrebbe essere?”*

Sussiste pertanto il delitto di accesso abusivo di cui al capo 38). Il reato sub 39) è estinto per prescrizione.

capi 40 e 41:

Nonostante le perplessità di cui si è appena dato conto, [REDACTED] non decise mai di interrompere la sua illecita collaborazione con [REDACTED]. Ne è prova l'episodio di cui ai capi 40 e 41, quando tutto si svolse con rapidità fulminea, senza che [REDACTED] spiegasse alcunchè e senza che [REDACTED] avanzasse obiezioni:

- 2 agosto 2017 ore 8.31:

[REDACTED]
Questo il laconico ordine del [REDACTED], a cui [REDACTED] non diede risposta tracciabile. E' certo, però, che egli obbedì: come riferito all'udienza del 19.4.2024 dal brig. [REDACTED], alle ore 9.59 di quello stesso 2 agosto 2017 [REDACTED] eseguì un accesso allo SDI sul nominativo di [REDACTED]. Il capo 41) è estinto per prescrizione.

capi 42 e 43:

Quello sub 42) è l'ennesimo accesso abusivo al sistema SDI richiesto da [REDACTED], ed eseguito da [REDACTED], con un pretesto della "seconda categoria": un controllo in vista di una possibile assunzione lavorativa. Le bugie del [REDACTED] -si noti- non servono a far apparire **lecito** l'accesso agli archivi (la sua illiceità è sempre fuori discussione), ma solo a presentarlo come un **favore personale**, che a un amico non si può negare. Questo il surreale dialogo fra i due imputati:

- 13 febbraio 2018 ore 11.40:

[REDACTED]: [REDACTED] *"Ciao puoi controllarmi che tipa è?"*
[REDACTED]: *"Perché?"*
[REDACTED]: *"Il mio amico di Alassio deve prendere a lavorare il figlio ma girano voci strane sulla mamma"*
[REDACTED]: *"Tipo?"*
[REDACTED]: *"Appunto non si sa"*
[REDACTED]: *"Ho capito ma cosa vuol dire che girano voci... puttana, truffatrice rapine"*
[REDACTED]: *"Gli hanno detto poco raccomandabili."*

E' evidente che [REDACTED] aveva ottime ragioni per rifiutarsi. Invece quello stesso giorno eseguì un accesso SDI sul nominativo di [REDACTED] [REDACTED] (così brig. [REDACTED], pag. 34), trascurando che non v'era alcuna esigenza d'ufficio che lo giustificasse. Sussiste pertanto il delitto sub 42). Benchè appaia probabile che i risultati dell'accesso siano stati **comunicati** al coimputato (=capo 43), di ciò manca una vera e propria certezza, con conseguente pronuncia assolutoria per questo capo.

capi 44 e 45:

E' l'ultimo accesso compiuto da [REDACTED] e [REDACTED] in concorso tra loro, e concerne l'archivio ACI.

La premessa, necessaria per comprendere lo scambio di messaggi fra i due imputati, è che un'amica del [REDACTED] -secondo le affermazioni di quest'ultimo- sarebbe incorsa in un sinistro stradale con una donna che, a quanto pare, si sarebbe poi dileguata (l'uso del condizionale è d'obbligo, dopo tutto ciò che si è visto). Il dialogo, assai istruttivo per quanto concerne il dolo del delitto di accesso abusivo, è il seguente:

- 3 aprile 2018 ore 11.34 e segg.:

[REDACTED]: [REDACTED]"

Come si vede non servono preamboli: [REDACTED] si limita a scrivere un numero di targa, e [REDACTED] -seguendo una prassi illegale che dura da almeno tre anni- sa già cosa dovrà fare.

[REDACTED]: "Cos'è?"

[REDACTED]: "Non è riuscita a riconoscerla."

A quel punto [REDACTED] esegue l'accesso abusivo e poi snocciola al [REDACTED] tutto ciò che ha illecitamente accertato:

[REDACTED]: "Mercedes classe A. [REDACTED] [REDACTED] Consiglio vai assicurazione con solo targa. **Se si è sbagliata o le dai nome non va bene. Da privato diventa violazione privacy.** [REDACTED]"

Questo messaggio è di fondamentale importanza, perché dimostra che i due imputati hanno piena consapevolezza del carattere illecito dell'accesso al sistema ACI appena eseguito. Il dialogo prosegue fino a una conclusione davvero eloquente:

[REDACTED]: "Grigia?"
[REDACTED]: "Non esiste il colore su ACI, pirlaaa"
[REDACTED]: "Ha una trentina d'anni"
[REDACTED]: "Classe 86. Ma ti ripeto se non sa che macchina sia diventa un problema. L'età c'è. **Ma santi ufficio passaporti ne abbiamo?**"

E' chiaro, a questo punto, che quello instaurato da [REDACTED] e [REDACTED] è un vero e proprio sistema illegale di acquisizione, trasmissione e sfruttamento di notizie e amicizie (vedansi i "santi" all'ufficio passaporti) a scopi strettamente privati.

Per tutto quanto esposto va affermata la penale responsabilità dei due imputati per il reato sub 44. Il capo 45, concernente la rivelazione di notizie acquisite presso un archivio pubblico, è invece insussistente.

* * *

A [REDACTED] [REDACTED] è infine contestato anche un ultimo accesso abusivo (**capo 46**) commesso in concorso con soggetti diversi da quelli veduti sin qui: [REDACTED] (=che chiede informazioni a [REDACTED]) e il sovrintendente capo della DIGOS [REDACTED] (a cui il [REDACTED], a sua volta, chiederebbe le informazioni che premono alla [REDACTED]).

Va però rilevato che in concreto mancano in atti le prove a sostegno di questa imputazione: vi è soltanto una conversazione (non trascritta ma ascoltabile dal CD R.I.T. 866/17 prodotto dal

P.M. all'udienza del 19.4.2024) in cui la [REDACTED] chiede a [REDACTED] se sia possibile scoprire se due persone si sentano ancora per telefono. [REDACTED] risponde che ciò non è possibile e si offre di aiutare la [REDACTED] in un altro modo: al fine di verificare se i due si incontrino ancora si offre di accertare e riferire alla [REDACTED] quali autovetture siano a loro intestate.

Manca però qualsiasi elemento probatorio che permetta di ricostruire il seguito.

9. Difese degli imputati e conclusioni.

Per tutto quanto precede:

- [REDACTED] deve essere dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 e 44, unificati da un evidente vincolo continuativo; va invece dichiarata l'insussistenza delle violazioni di cui ai capi 17, 19, 21, 23, 37, 43, 45 e 46, e la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 33, 35, 39 e 41;
- [REDACTED] va dichiarata responsabile dei reati di cui ai capi 14, 16, 18, 20 e 22, unificati nel vincolo della continuazione; va invece assolta dai reati di cui ai capi 17, 19, 21 e 23 perchè il fatto non sussiste;
- [REDACTED] deve essere dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 14, 16 e 18, unificati nel vincolo della continuazione, e assolto dai reati di cui ai capi 17 e 19 perché il fatto non sussiste;
- [REDACTED] va dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 e 44, unificati nel vincolo della continuazione; va prosciolto per insussistenza del fatto dai reati di cui ai capi 23, 37, 43 e 45, e per sopravvenuta prescrizione dai reati di cui ai capi 33, 35, 39 e 41.

* * *

Le difese hanno per contro invocato il proscioglimento degli imputati, almeno per una parte delle imputazioni testè specificate, adducendo due ordini di considerazioni.

Il primo argomento difensivo è stato particolarmente sviluppato dalla difesa [REDACTED], ma è suscettibile di giovare anche ai coimputati. Esso si riferisce essenzialmente alle ipotesi di accesso illegale allo SDI, e cioè -come si è visto- all'uso per fini privati di una facoltà di accesso che è attribuita a un pubblico ufficiale solo per finalità di pubblica investigazione (=è il caso dei rapporti illeciti tra [REDACTED] e [REDACTED]).

Sostiene la difesa che su quel tema vi è stata nel tempo una successione di pronunce delle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione che **avrebbero definito in maniera diversa i limiti oggettivi del reato**, e precisamente:

1) Cass. Sez. Unite n. 4694 del 2011 (c.d. sentenza CASANI, RV 251269) secondo cui (massima ufficiale): *“Integra il delitto previsto dall’art. 615 ter cod. pen. colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal*

titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso, rimanendo invece irrilevanti, ai fini della sussistenza del reato, gli scopi e le finalità che abbiano soggettivamente motivato l'ingresso nel sistema".

2) Cass. Sez. Unite n. 41210 del 2017 (c.d. sentenza SAVARESE, RV 271061 - depositata l'8.9.2017), secondo cui: *"Integra il delitto previsto dall'art. 615 ter, secondo comma, n. 1, cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita."*

Secondo la difesa, laddove l'imputato **avesse agito per finalità estranee a quelle che consentono l'accesso** la prima pronuncia escludeva la sussistenza del reato mentre la seconda ve lo ravvisa. Si sarebbe perciò in presenza di un c.d. *outruling*, cioè di un mutamento giurisprudenziale radicale e imprevedibile, con la conseguenza che le condotte commesse **prima** di tale mutamento non sarebbero punibili perché l'imputato poteva in allora fare legittimo affidamento su una giurisprudenza a sé favorevole.

La difesa ha chiesto pertanto una sentenza di proscioglimento per tutti gli accessi abusivi commessi prima del deposito della sentenza "Savarese" (8.9.2017, come si è detto), e lo ha fatto invocando a proprio favore una recente pronuncia della Sesta Sezione della Corte di Cassazione -n. 28594 del 2024, RV 286770- la quale ha effettivamente annullato senza rinvio una decisione di condanna per una violazione dell'art. 615 ter c.p. commessa tra la pronuncia della sentenza "Casani" e il sopravvenire della sentenza "Savarese".

A sommo avviso di questo collegio, questa linea difensiva si fonda su una lettura erronea del principio di diritto statuito dalla sentenza "Casani" (la prima in ordine di tempo, sopra riportata sub 1); più precisamente **una lettura che confonde la finalità oggettiva dell'accesso al sistema informatico con gli scopi soggettivi dell'azione dell'imputato.**

Se si legge attentamente la sentenza "Casani", si rileverà che essa concerne il seguente caso (praticamente identico a quelli oggetto della presente sentenza): un maresciallo dei carabinieri, autorizzato ad accedere al sistema SDI, vi si era introdotto per cercare notizie attinenti alla sfera privata e alle vicende giudiziarie di alcune persone benchè non dovesse svolgere alcuna indagine su di loro.

La corte di Cassazione -si noti- respinse il ricorso e **confermò la decisione di condanna** della Corte d'Appello di Roma osservando (pag. 12) che il solo aspetto rilevante era

*"**il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema da parte di un soggetto che sostanzialmente non può ritenersi autorizzato ad accedervi sia allorché violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema... sia allorché ponga in essere operazioni di natura ontologicamente diversa da quelle di cui egli è incaricato ed in relazione alle quali l'accesso era a lui consentito.**"*

Il che significa, senza alcun dubbio, che commette il reato chi utilizza l'archivio SDI non già per svolgere indagini di competenza del suo ufficio, ma per private curiosità.

Occorre allora chiedersi perché la sentenza "Casani" abbia potuto ingenerare l'equivoco in cui è caduta la difesa: nel caso vagliato dalla Corte era accaduto che l'imputato, **dopo** l'illecito accesso al sistema informatico, ne aveva illecitamente stampato i risultati e li aveva illecitamente trasmessi a terzi. A fronte di tale condotta *post delictum* la Corte reputò opportuno rimarcare che l'illegittimità dell'accesso derivava **non già dallo scopo soggettivo**

di utilizzare illecitamente, in un secondo momento, i dati acquisiti, ma solo ed esclusivamente dal fatto che l'accesso era avvenuto al di fuori delle finalità d'indagine oggettivamente consentite. A pagg. 13 e 14 si legge infatti:

“il maresciallo... era stato autorizzato ad accedere al sistema informatico interforze ed a consultare lo stesso soltanto per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione dei reati, con espresso divieto di stampare il risultato delle interrogazioni se non nei casi di effettiva necessità e comunque previa autorizzazione da parte del comandante diretto. Trattasi di prescrizioni disciplinanti l'accesso ed il mantenimento all'interno del sistema che, in quanto non osservate dall'imputato, hanno reso abusiva l'attività di consultazione esercitata in concreto, prescindendosi dal successivo uso indebito dei dati acquisiti e dalla predeterminazione di una finalità siffatta.”

A questo punto dovrebbe risultare chiaro che **tra la sentenza “Casani” e la successiva sentenza “Savarese” non vi è stato alcun overruling**: la stessa sentenza “Savarese”, infatti, a pag. 5 della motivazione afferma espressamente che essa intende soltanto *“puntualizzare alcuni dei passaggi della precedente decisione delle Sezioni Unite Casani.”*

In definitiva, questo collegio sommessamente non condivide l'approdo interpretativo della sopra citata sentenza della sesta Sezione della Corte di Cassazione n. 28594 del 2024 (RV 286770), e ritiene invece assai più persuasiva altra decisione della Suprema Corte (sentenza n. 37524 del 14.10.2020, RV 280077) che ha riconosciuto la **continuità dell'indirizzo interpretativo** espresso dalle sentenze “Casani” e “Savarese”.

Sia infine consentito rilevare -per tornare al concreto- che, come risulta chiaramente dalla messaggistica sopra trascritta, nessuno degli imputati ha mai mostrato di pensare che gli accessi da lui richiesti / eseguiti fossero leciti, e nessuno di loro ha mai manifestato segni di preoccupato stupore al sopraggiungere della sentenza “Savarese”.

* * *

Un secondo e più semplice argomento difensivo si fonda sulle norme di condotta, variamente previste dai regolamenti interni delle forze di polizia, che vietano agli appartenenti a tali forze di accompagnarsi a pregiudicati. Pare evidente che siffatte prescrizioni, genericamente attinenti al tratto comportamentale dei pubblici ufficiali e contenute in fonti di rango sublegislativo, non possono certo avere l'effetto di legittimare l'accesso indiscriminato al sistema SDI -in deroga all'art. 615 *ter* c.p.- per accertare in via preventiva i precedenti di tutti coloro con cui i pubblici ufficiali vengano a contatto.

* * *

Si può ora passare alla quantificazione delle pene irrogande, verificandosi in primo luogo, a tal fine, la sussistenza e gli effetti delle diverse **circostanze** contestate o comunque ravvisabili.

Sussistono, con riferimento a tutti i capi d'imputazione ora in esame, entrambe le circostanze aggravanti contestate, e precisamente:

- quella di cui all'art. 615 *ter* comma 2 n. 1) c.p., perché tutte le violazioni sono state commesse da pubblici ufficiali con abuso dei poteri loro spettanti e in violazione dei doveri su di essi gravanti: così dicasi, di volta in volta, per l'addetta all'ufficio anagrafe del Comune di

Torino [redacted] ovvero per il sostituto commissario della Polizia di Stato [redacted]; per i capi 14, 16 e 18 l'aggravante in esame sussiste anche nella sua particolare *species* della commissione del fatto da parte di un investigatore privato [redacted];

- quella di cui all'art. 615 *ter* comma 3 c.p., perché tutte le violazioni sono state commesse su sistemi informatici "di interesse pubblico". Non v'è alcuna ragione per escludere questa aggravante o per dubitare della sua legittimità costituzionale (come pure è stato proposto dalle difese): la sua ragion d'essere, e la sua conformità alla costituzione, risiedono nella necessità di sanzionare con maggior rigore le violazioni degli archivi informatici costituiti a servizio della collettività rispetto a quelli meramente privati.

L'incensuratezza (o -quanto al [redacted]- l'esistenza di un solo precedente penale per pena pecuniaria) serbata fino ad età non più verde, il corretto comportamento processuale e la necessità di adeguare la pena alla concreta lesività dei fatti inducono a riconoscere a tutti e quattro gli imputati le circostanze attenuanti generiche, ma con giudizio di mera equivalenza rispetto alle due significative aggravanti contestate.

Avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 133 c.p. si stima equo determinare le pene -sia la c.d. "pena base", sia gli aumenti ex art. 81 cpv. c.p.- in maniera differenziata secondo che l'accesso abusivo riguardi l'archivio riservato SDI ovvero gli archivi pubblici dell'anagrafe torinese e del PRA - ACI: nel primo caso le pene dovranno essere più elevate. Una pena base più elevata, poi, dovrà in particolare essere inflitta a [redacted] e ciò sia perché nulla egli ha imparato dalla precedente condanna per rivelazione di segreti d'ufficio e trattamento illecito di dati riportata l'8.6.2009 (irrevocabile il 17.6.2010), sia per il numero e la varietà degli accessi abusivi di cui fu istigatore, senza alcuna remora, per un arco di tempo di quasi tre anni (=ben sedici capi d'accusa che vanno dal 20 ottobre 2015 -capo 26- fino al 4 luglio 2018 -capo 20).

Il calcolo delle pene è dunque il seguente:

[redacted]:

- **pena base per il reato sub 42)** (v. *supra*: trattasi dell'ultimo accesso abusivo al sistema SDI, più grave per la lunga pratica delittuosa accumulata): un anno e sei mesi di reclusione;
- aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di giorni venticinque di reclusione per il **capo 40)** -episodio particolarmente grave, in cui l'accesso abusivo fu eseguito "in automatico", senza che ci si sforzasse di fornire neppure un simulacro di motivazione- e di giorni quindici di reclusione per ciascuno degli ulteriori accessi abusivi al sistema SDI (che sono in tutto **sei**: capi 26, 28, 32 -due accessi- 34 e 38), e pertanto aumentata a un anno, nove mesi e venticinque giorni di reclusione;
- ulteriormente aumentata di giorni dieci di reclusione per ciascuno dei restanti accessi agli archivi anagrafe e PRA, che sono in tutto **diciassette** (=capi 14, 16 -sette accessi- 18 -due accessi- 20, 22, 24, 30, 36 -due accessi- e 44), e pertanto aumentata ad anni due, mesi tre e giorni cinque di reclusione.

[redacted]:

- **pena base per il reato sub 20)** -ultimo in ordine di tempo, e perciò più grave per la lunga pratica delittuosa accumulata- mesi sei di reclusione;
- aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di giorni dieci di reclusione per ciascuno dei restanti episodi, che sono **undici** (= capi 14, 16 -sette accessi- 18 -due accessi- e 22), così pervenendosi a complessivi mesi nove e giorni venti di reclusione;

██████████
- **pena base per il secondo dei due accessi sub 18)** -ultimo in ordine di tempo, e perciò più grave per la lunga pratica delittuosa accumulata- mesi sei di reclusione;
- aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di giorni dieci di reclusione per ciascuno dei restanti episodi, che sono **nove** (= capi 14, 16 -sette accessi- e 18 -primo dei due accessi contestati-), così pervenendosi a complessivi mesi nove di reclusione;

██████████
- **pena base per il reato sub 42)** (v. *supra*: trattasi dell'ultimo accesso abusivo al sistema SDI, più grave per la lunga pratica delittuosa accumulata): un anno di reclusione;
- aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di giorni quindici di reclusione per ciascuno degli ulteriori accessi abusivi al sistema SDI (che sono in tutto **sette**: capi 26, 28, 32 -due accessi- 34, 38 e 40), e pertanto aumentata a un anno, tre mesi e quindici giorni di reclusione;
- ulteriormente aumentata di giorni dieci di reclusione per ciascuno dei restanti accessi agli archivi anagrafe e PRA, che sono in tutto **sei** (=capi 22, 24, 30, 36 -due accessi- e 44), e pertanto aumentata a un anno, cinque mesi e quindici giorni di reclusione.

Seguono *ex lege*:

- la condanna al pagamento delle spese processuali;
- l'interdizione dai pubblici uffici per periodi pari alla durata delle pene-base principali inflitte, trattandosi di delitti commessi con abuso dei poteri e violazione dei doveri facenti capo a pubblici ufficiali (=artt. 31 e 37 c.p.).

Per gli imputati ██████████ incensurati, è possibile formulare una prognosi di non recidivanza e concedere i doppi benefici di legge. Non così per il ██████████, che -come già osservato- ha mostrato di non meritare la sospensione condizionale non solo, e non tanto, perché l'entità della pena inflitta non lo consente, ma perché nei fatti egli ha rivelato di possedere una concezione radicata e profondamente illecita del ruolo del pubblico ufficiale e dei suoi doveri: per lunghi anni egli ha concepito la sua funzione essenzialmente come un continuo "mettersi a disposizione" di amici e conoscenti per favori illeciti da dare e ricevere. Altre dimostrazioni di questa inaccettabile concezione del proprio ruolo da parte del ██████████ si vedranno nella terza parte di questa sentenza.

PARTE TERZA: SPECIFICHE IMPUTAZIONI DI CORRUZIONE PROPRIA ELEVATE NEI CONFRONTI DI ██████████ E DEI COIMPUTATI ██████████ (CAPI 47, 61-62, 67-68, 81, 84-85).

10. Generalità.

Nella terza e ultima parte della presente sentenza viene in rilievo ancora la figura di ██████████, intento a elargire "favori" -e a riceverne compensi- per attività che sono per lo più illecite ma che ad avviso di questo collegio -e per le ragioni che si esporranno- non integrano il delitto di corruzione propria.

Si tralasci, per ora, l'episodio sub 47), che presenta peculiarità sue proprie e che verrà trattato per ultimo.

Nei restanti quattro episodi oggetto di contestazione lo schema operativo del [REDACTED] è sempre il medesimo: egli **promette di attivarsi presso altri pubblici ufficiali** per favorire i suoi amici / conoscenti che gli hanno prospettato una loro esigenza, e in cambio riceve la dazione o la promessa di varie utilità.

Prima di esaminare più in dettaglio gli episodi contestati è opportuno riassumere i principi affermati da una consolidata giurisprudenza di legittimità su uno specifico aspetto dell'elemento oggettivo del delitto di corruzione propria, qui decisivo. In breve:

- Cass. n. 33435 del 4.5.2006 - RV 234359:

“Il delitto di corruzione appartiene alla categoria dei reati propri “funzionali” perché elemento necessario di tipicità del fatto è che l’atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze e nella sfera di influenza dell’ufficio al quale appartiene il corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest’ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se l’intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell’accordo illecito non comporti l’attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale.”

Cass. n. 17973 del 22.1.2019 - RV 275935:

“In tema di corruzione in atti giudiziari, l’atto oggetto del mercimonio deve rientrare nella sfera di competenza o di influenza dell’ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, di modo che in relazione ad esso egli possa esercitare una qualche forma di ingerenza sia pur di mero fatto.” (la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione a un patto corruttivo avvenuto con un giudice della commissione tributaria regionale ma relativo a un procedimento in corso innanzi alla commissione tributaria provinciale).

Il medesimo principio è infine affermato, con le stesse parole, da Cass. 1245 dell’8.6.2023 - RV 285886.

Ciò che va verificato, dunque, è se [REDACTED], negli episodi *sub* 61, 67, 81 e 84, ebbe a promettere dietro compenso atti illegittimi **che rientravano nella sfera di competenza o di influenza del suo ufficio.**

Gli elementi di prova in atti consentono la seguente ricostruzione.

11. I singoli episodi.

Capo 61).

Si contesta al [REDACTED] di aver ottenuto dai coimputati [REDACTED] e [REDACTED] la facoltà di utilizzo di alcune autovetture, nonché l’anticipazione di un indennizzo assicurativo, in cambio della sua **attivazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino** per favorire / accelerare il rilascio di permessi di soggiorno ad alcuni cittadini albanesi: il già citato [REDACTED] e i suoi genitori [REDACTED]

Va in primo luogo rilevato che all’epoca il [REDACTED] era in servizio **all’Ufficio Scorte**, e si occupava perciò della tutela dei soggetti a cui la scorta era stata assegnata; è ben vero che entrambi gli uffici erano articolazioni della Questura di Torino, ma è altrettanto vero che essi non avevano tra loro alcun collegamento funzionale, gerarchico o di altro genere.

Se si esaminano più in dettaglio le fonti di prova sul tema (=conversazioni n. 1136 e 1146 del 15 aprile 2016, pagg. 283 e segg. dell'elaborato trascrittivo) si rinverranno i seguenti dialoghi:

- n. 1136 del 15.4.2016:

Un uomo non identificato telefona a [REDACTED]:

Uomo: Pronto? Buongiorno. ... Ci vediamo alla questura, non in corso..., mi ha detto [REDACTED] è vero? questura proprio?

[REDACTED]: *“No, no, in questura, in questura... esatto, bravo, in via [REDACTED].”*

Uomo: “Okay, grazie”

n. 1146 del 15.4.2016 tra [REDACTED] e [REDACTED]:

[REDACTED]: *“Ciao, allora siamo qua in Questura, abbiamo risolto tutto, meno male... vedi che se uno non va direttamente alla fonte, non ne arriva più? Deve portare i genitori in corso Verona a fare il fotosegnalamento, lì, le impronte...”*

[REDACTED]: *“Quindi... gli hai risolto?”*

[REDACTED]: *“Sì perché se no la pratica non andava avanti... non c'entra un cazzo quello che gli hanno notificato. Allora, gli ho detto... adesso vediamo... una mattina che c'è lì... [REDACTED]... l'accompagniamo... gli facciamo saltare la coda... e ci mettiamo 'ste cazzo di impronte. Il collega mi ha detto “mi raccomando come hanno messo le impronte... il giorno dopo me lo vieni a dire così mandiamo avanti la pratica.”*

Dopodiché si parla di automobili.

E' palese che [REDACTED] non ha fatto assolutamente nulla che inerisca al suo ufficio; egli ha semplicemente accompagnato gli albanesi in Questura, ha cercato un agente di polizia, si è qualificato e gli ha chiesto un piccolo favore (che non viene esattamente esplicitato nell'intercettazione), ottenendo anche il consiglio di “metter bene le impronte” quando accompagnerà gli albanesi in corso Verona (dove farà loro “saltare la coda”).

Come si vede, si è totalmente al di fuori di un'attività istituzionale di competenza del [REDACTED]; egli si adopera, nel più classico stile italico, per trarre qualche modesto vantaggio dal suo rapporto di colleganza con gli agenti della Questura in cui si imbatte.

* * *

Capo 67).

Le intercettazioni rilevanti per questa vicenda sono la 1602 e 1603 dell'11.12.2015, la 793 del 20.12.2015 e la 942 del 30.12.2015 (pagg. da 179 a 204 dell'elaborato trascrittivo). In sintesi, esse consentono la seguente ricostruzione.

Tra i vari amici del [REDACTED] vi è l'imputato [REDACTED] [REDACTED], imprenditore nel settore dei pubblici spettacoli. Per ragioni non chiarite, quest'ultimo è molto irritato con una ex socia e attuale concorrente, e intende danneggiarla facendo sì che essa sia assoggettata a controlli amministrativi. Parla con l'amico [REDACTED] (telefonata 1602 dell'11.12.2015) e gli dice:

[REDACTED]: *“Lì bisogna mandargli l'amministrativa... amministrativa, finanza, tutti bisogna mandargli”*

[REDACTED]: *“Minchia!”*

[REDACTED]: *“No, no, ma proprio tabula rasa... bisogna stroncarla...”*

[REDACTED] promette il suo interessamento, e nella successiva telefonata 793 del 20.12.2015 segnala al [REDACTED] che sua figlia [REDACTED] desidera recarsi alla discoteca “[REDACTED]” di Torino. Immediatamente [REDACTED] entra in azione per accertare chi sia incaricato della sicurezza allo

██████████”, all’intuibile fine di garantire alla figlia di ██████████ un accesso gratuito e senza difficoltà.

Nella successiva telefonata n. 942 del 30.12.2015 ██████████ espone a ██████████ i risultati del suo interessamento: in pratica lo informa di quali controlli siano stati eseguiti sulla sua odiata concorrente (pagg 185 e segg. dell’elaborato trascrittivo):

██████████: *“Senti un po’, hai avuto poi novità di quella... di quell’operazione lì che ti avevo... hai fatto?”*

██████████: *“Allora ho avuto novità: praticamente dalla amministrativa nostra, gli hanno fatto qualcosa per quanto riguardava le normative del locale... Invece per quello della Finanza non c’era niente perché le autorizzazioni le avevano, quindi... intanto il mio amico ha preso i dati, della Finanza, e adesso gli faccio fare... cioè fare un controllo.”*

Tralasciando ogni commento sullo squarcio di vita reale che emerge da queste conversazioni, ciò che qui rileva è che **anche in questo caso ██████████ non compie alcun atto di competenza del suo ufficio**: semplicemente si limita a chiedere un intervento ai colleghi della polizia amministrativa e a un non identificato appartenente alla Guardia di Finanza di sua conoscenza (il quale -si intuisce fra le righe- non prende molto sul serio il ██████████ e sostanzialmente non fa nulla).

* * *

Capo 81).

██████████ (separatamente giudicato) è un altro amico di ██████████, e lavora quale rappresentante di articoli di abbigliamento e accessori. Ha fatto eseguire cospicui lavori edili nella sua abitazione ed ora è in lite con l’esecutore (tale “Enzo”) a proposito del compenso dovuto a quest’ultimo.

L’elaborato trascrittivo delle intercettazioni riporta, a partire da pag. 342, molti lunghi dialoghi in cui ██████████ si lamenta con ██████████ del trattamento ricevuto dal citato “Enzo”, e contemporaneamente offre al suo interlocutore giubbotti, borse, scarpe e occhiali.

Non sembrano rinvenibili in atti conversazioni in cui il ██████████ chiede espressamente al ██████████ di “pilotare” l’assegnazione di una sua eventuale querela contro “Enzo” (querela che non risulta essere stata mai depositata): qualche fugace ed equivoco accenno in tal senso può forse ricavarsi dalle conversazioni n. 5493 del 2.3.2016 e 5662 del 6.3.2016, nelle quali, tuttavia, si fa sempre riferimento a un “collega” del ██████████. E’ in realtà di tutta evidenza che mai e poi mai il ██████████ -capo scorta del dr. ██████████- avrebbe potuto influire sull’assegnazione di una querela, che -come è noto- obbedisce a Torino a criteri “automatici”. Infine, e a tutto concedere, l’arbitraria assegnazione della querela sarebbe stata opera di un dipendente della Procura della Repubblica di Torino -opportunamente avvicinato dal ██████████- e non già del ██████████ medesimo, **dalle cui competenze esulava totalmente.**

* * *

Capo 84).

Questa vicenda riguarda un altro amico del ██████████, il coimputato ██████████ ██████████, egli pure imprenditore. Il 21.1.2016 questi offre al ██████████ una cena, e poi, il successivo 30 febbraio 2016 (pag. 604 dell’elaborato trascrittivo), gli telefona per fargli il seguente sibillino discorso:

██████: “Eh! Ma mi devi capire fra le righe... ma se ci fosse qualche problema, se io avessi qualche problema tramite... tramite quello che è il tuo mestiere, tu lo sapresti?”

██████: “Beh, dipende... dipende perchè comunque ... bisogna vedere cosa...”

██████: “Eh! Ma tu hai capito cosa...”

██████: “e ci dobbiam vedere, dai, che dobbiamo parlare un attimo... perchè bisogna vedere chi, ██████ eh? perchè siamo in tanti, capisci? ... Non è che posso saperli tutti, eh? Si può sapere una parte ma d'altra parte **non lavorandoci non posso ... saperlo, eh! Hai capito?**”

E' abbastanza chiaro che ██████ vuol sapere se vi sono indagini preliminari a suo carico; ed è altrettanto chiaro che in questo brano ██████, come suol dirsi, mena il can per l'aia: egli non vuol confessare la sua impotenza, pena la perdita di ascendente presso l'amico (con i connessi benefici economici); ma d'altra parte sa bene che senza l'aiuto di terzi non potrà fare nulla per favorire lo ██████; infatti alla fine ammette: “Non lavorandoci non posso saperlo”.

Non v'è prova che il ██████ abbia poi ottenuto da un qualche impiegato della Procura della Repubblica di Torino le informazioni sperate, e a ben guardare non v'è nemmeno la prova che egli abbia promesso a ██████ una sua attivazione al riguardo. In ogni caso, il punto più rilevante è che **-ancora una volta- ██████ non aveva alcun potere in materia, e avrebbe dovuto chiedere a terzi.**

* * *

In definitiva, sia nell'episodio sub 61 (coimputati ██████ e ██████), sia in quello sub 67 (coimputato ██████), sia in quello sub 81 (coimputato ██████), sia infine nell'episodio sub 84 (coimputato ██████) il delitto di corruzione propria non può essere ravvisato per la decisiva ragione che ██████ non ebbe mai, in ciascuna di queste vicende, una qualche **competenza ad adottare gli atti illeciti oggetto del mercimonio**: in tutti questi casi egli si rivolse -o avrebbe dovuto rivolgersi- a terzi pubblici ufficiali suoi conoscenti i quali avevano -essi sì- la possibilità di adottare gli atti che interessavano ai privati sopra menzionati.

Pare a questo punto evidente, perciò, che tutte le condotte in esame sarebbero state perfettamente riconducibili al diverso paradigma normativo del **traffico di influenze illecite**; ma su questo tema è inutile dire di più, sia perchè con questa nuova qualificazione giuridica le violazioni sono estinte per prescrizione, sia perchè la recentissima riformulazione dell'art. 346 *bis* c.p., accompagnata dall'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio (=legge 114 del 2024) fa sì che attualmente esse non siano più neppure previste dalla legge come reato.

* * *

12. Segue. Capo 47).

Assai diversa è, infine, la vicenda, risalente al 13 e 14 giugno 2016, che dà corpo all'imputazione sub 47 (ben documentata dalla *chat* di WhatsApp “██████ - ██████ ██████” presente sul CD prodotto dal P.M. quale doc. 1).

Essa nasce da un controllo di polizia stradale nei confronti di un altro amico del ██████ - ██████ titolare di una panetteria- e dal deferimento del medesimo all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza. Contestualmente la polizia giudiziaria nomina al ██████ un difensore d'ufficio.

Immediatamente dopo la descritta “disavventura”, il ██████ scrive al ██████ e gli racconta l'accaduto. Per tutta risposta il ██████ lo invita a lasciar perdere il difensore

d'ufficio e a rivolgersi a un suo fidato e capace amico, l'Avv. ██████████ del Foro di Torino.

L'indomani i due si scambiano altri messaggi: in particolare ██████████ chiede all'amico se sia andato dal suo nuovo difensore di fiducia, e con l'occasione gli chiede:

“Avevo parlato con tua moglie e tua cognata se era possibile far venire mio figlio qualche mattina al bar così impara qualcosa e non mi sta a casa ad oziare adesso che è finita la scuola.”

Di qui l'accusa di corruzione propria: l'utilità indebita percepita dal ██████████ sarebbe l'assunzione del figlio presso la panetteria del ██████████, e l'atto contrario ai doveri d'ufficio, da lui compiuto, sarebbe il suggerimento di un difensore di fiducia in violazione dell'art. 25 disp. att. c.p.p., che testualmente recita:

“costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia.”

Il problema interpretativo che si pone è se la citata disposizione ponga un divieto assoluto (in qualsiasi tempo, in qualsiasi luogo e con qualsiasi persona) ovvero sia ispirata da una *ratio* che impone di restringerne l'ambito applicativo.

A parere di questo collegio la *ratio* della norma è quella di salvaguardare la libertà di scelta del proprio avvocato evitando che taluni pubblici ufficiali, in virtù del loro ruolo istituzionale, possano **condizionare la scelta e imporre** una determinata nomina. In altre parole, ciò che il legislatore intende scongiurare è che un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale sta esercitando le sue funzioni nei confronti di un determinato soggetto, possa costringerlo o comunque indurlo a nominare un avvocato da lui suggerito. Tale lettura trova conforto anche nella specifica estensione del divieto agli appartenenti alla polizia penitenziaria, cioè a coloro che, trovandosi a interagire quotidianamente con persone private della libertà, hanno nei loro confronti una **posizione di forza**.

Confortano questa interpretazione anche le indicazioni contenute nelle due pronunce rese in materia dalla Corte di Cassazione rinvenibili nei repertori:

- Cass. n. 36592 del 2005, relativa a un caso in cui l'imputato, *“ispettore di polizia, aveva avviato numerosi cittadini, con i quali aveva rapporti per ragioni del suo ufficio, presso lo studio dell'avvocato... (omissis)”*;

- Cass. n. 41191 del 2014, che espressamente riferisce la normativa ora in esame (pag. 5) all'ipotesi in cui *“il soggetto agente impartisca comunque ai cittadini, con i quali abbia rapporti per ragioni inerenti alle proprie funzioni, consigli sulla nomina di un difensore.”*

Così stando le cose, deve concludersi che esula dalla sfera di applicazione del citato art. 25 disp. att. c.p.p. il caso in cui un appartenente alle forze di polizia, nell'ambito di rapporti amicali e al di fuori dello svolgimento delle sue funzioni, dia consigli circa la scelta di un avvocato.

Va conseguentemente ritenuta l'insussistenza della violazione sub 47).

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara [REDACTED] responsabile dei reati di cui ai capi 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 e 44, unificati nel vincolo della continuazione, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti lo condanna alla pena di due anni, tre mesi e quindici giorni di reclusione;

dichiara [REDACTED] responsabile del reato di cui al capo 8 e lo condanna alla pena di un anno di reclusione;

dichiara [REDACTED] responsabile dei reati di cui ai capi 14, 16, 18, 20 e 22, unificati nel vincolo della continuazione, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti la condanna alla pena di mesi nove e giorni venti di reclusione;

dichiara [REDACTED] responsabile dei reati di cui ai capi 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 e 44, unificati nel vincolo della continuazione, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti lo condanna alla pena di un anno, cinque mesi e quindici giorni di reclusione;

dichiara [REDACTED] responsabile del reato di cui al capo 8 e la condanna alla pena di un anno di reclusione;

dichiara [REDACTED] responsabile dei reati di cui ai capi 14, 16 e 18, unificati nel vincolo della continuazione, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti lo condanna alla pena di mesi nove di reclusione.

Condanna tutti i predetti imputati al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 31 e 37 c.p.,

dichiara:

- [REDACTED] interdetto dai pubblici uffici per la durata di un anno e sei mesi;
- [REDACTED] interdetto dai pubblici uffici per la durata di un anno;
- [REDACTED] interdetta dai pubblici uffici per la durata di sei mesi;
- [REDACTED] interdetto dai pubblici uffici per la durata di un anno;
- [REDACTED] interdetta dai pubblici uffici per la durata di un anno;
- [REDACTED] interdetto dai pubblici uffici per la durata di sei mesi.

Visti gli artt. 322 *ter* e 322 *quater* c.p.,

ordina la confisca dei beni mobili, immobili e denaro di cui [REDACTED] [REDACTED] abbiano la disponibilità per un importo di euro 300,00; condanna i due predetti imputati al pagamento, in favore della Prefettura di Torino, della somma di euro 300,00 a titolo di riparazione pecuniaria.

Concede ai soli imputati [REDACTED] i doppi benefici di legge.

* * *

Visti gli art. 530 e 531 c.p.p.,

assolve [REDACTED] dai reati di cui ai capi 17, 19, 21, 23, 37, 43, 45, 46, 47, 61, 67, 81 e 84 perchè il fatto non sussiste; dichiara N.D.P. nei confronti del medesimo in ordine ai reati di cui ai capi 33, 35, 39, 41, 49 e 51, estinti per prescrizione;

dichiara N.D.P. nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato di cui al capo 7, limitatamente all'episodio del 21 giugno 2017, perché estinto per prescrizione; assolve il predetto dai restanti episodi perché il fatto non sussiste;

assolve [REDACTED] dal reato di cui al capo 68 perché il fatto non sussiste;

dichiara N.D.P. nei confronti di [REDACTED] in ordine ai reati di cui ai capi 6 e 7 - limitatamente all'episodio del 21 giugno 2017- perché estinti per prescrizione; assolve il predetto dai restanti episodi contestati al capo 7 perché il fatto non sussiste;

assolve [REDACTED] dai reati di cui ai capi 17, 19, 21 e 23 perchè il fatto non sussiste;

assolve [REDACTED] dai reati di cui ai capi 23, 37, 43 e 45 perché il fatto non sussiste; dichiara N.D.P. nei confronti del medesimo in ordine ai reati di cui ai capi 33, 35, 39 e 41, estinti per prescrizione;

dichiara N.D.P. nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato di cui al capo 6 perché estinto per prescrizione; assolve la predetta dal reato di cui al capo 9) perché il fatto non sussiste;

assolve [REDACTED] dal reato di cui al capo 62) perché il fatto non sussiste;

assolve [REDACTED] dai reati di cui ai capi 17 e 19 perché il fatto non sussiste;

dichiara N.D.P. nei confronti di [REDACTED] in ordine ai reati di cui ai capi 6 e 7- limitatamente all'episodio del 21 giugno 2017- perché estinti per prescrizione; assolve il predetto dai restanti episodi contestati al capo 7 perché il fatto non sussiste;

assolve [REDACTED] dal reato di cui al capo 62) perché il fatto non sussiste;

assolve [REDACTED] dal reato di cui al capo 85) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p.,
fissa per il deposito della motivazione la data del 24 giugno 2025.

Torino, 26 marzo 2025

il presidente est.
dr. Paolo Gallo